



**Votazione popolare
del 13 giugno 1999**

Spiegazioni del
Consiglio federale

1 Legge sull'asilo

2 Misure urgenti
nell'ambito
dell'asilo
e degli stranieri

3 Prescrizione
medica di eroina

4 Assicurazione
per l'invalidità

5 Assicurazione
per la maternità

Su che cosa si vota?

1

Primo oggetto
Legge sull'asilo

2

Secondo oggetto
Decreto federale
concernente misure urgenti nell'ambito
dell'asilo e degli stranieri

3

Terzo oggetto
Decreto federale
concernente la prescrizione
medica di eroina

4

Quarto oggetto
Legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità

5

Quinto oggetto
Legge federale
sull'assicurazione per la maternità

■ La nuova legge sull'asilo rafforza i principi della politica svizzera in materia d'asilo, adeguandola alle nuove circostanze. Le vittime della violenza sono provvisoriamente protette dalle persecuzioni. La procedura è stata snellita, sono state introdotte misure per comprimere i costi e gli abusi sono combattuti. Contro la revisione è stato lanciato il referendum.

Spiegazioni

p. 4-11

Testo in votazione

p. 12-43

■ Il decreto federale è volto a combattere gli abusi nel campo della procedura d'asilo. Le sue disposizioni sono già in vigore e sono parimenti contenute nella revisione della legge sull'asilo. Contro il decreto federale è stato lanciato il referendum.

Spiegazioni

p. 4-11

Testo in votazione

p. 44-47

■ Il Consiglio federale e il Parlamento intendono creare una base legale che autorizzi la continuazione della prescrizione medica di eroina ai tossicomani gravemente dipendenti e fare di questa prescrizione una forma di trattamento riconosciuto. Contro il decreto federale è stato lanciato il referendum.

Spiegazioni

p. 48-53

Testo in votazione

p. 50

■ L'assicurazione per l'invalidità deve ritrovare un assetto finanziario stabile. La revisione della legge contribuisce al suo risanamento. Essa prevede misure di risparmio dovute alla soppressione del quarto di rendita e della rendita complementare, nonché altre disposizioni per comprimere l'espansione dei costi. Contro la revisione è stato lanciato il referendum.

Spiegazioni

p. 54-59

Testo in votazione

p. 60-63

■ La legge ha lo scopo di accordare alle donne una protezione sociale moderna in caso di maternità: alla nascita dei figli, le donne che esercitano un'attività lucrativa avranno diritto a un congedo pagato di 14 settimane: tutte le madri, comprese quelle che non lavorano, riceveranno una prestazione di base se il loro reddito familiare è modesto. Il mandato costituzionale del 1945 sarà finalmente attuato. Contro l'assicurazione per la maternità è stato lanciato il referendum.

Spiegazioni

p. 64-69

Testo in votazione

p. 70-79

4 Primo oggetto: Legge sull'asilo

■ La prima domanda che figura sulla scheda è la seguente:

1 **Volete accettare la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)?**
La legge è stata approvata dal Consiglio nazionale con 114 voti contro 59 e 3 astensioni e dal Consiglio degli Stati con 36 voti contro 5.

Secondo oggetto: Decreto federale concernente misure urgenti nell'ambito dell'asilo e degli stranieri

■ La seconda domanda che figura sulla scheda è la seguente:

2 **Volete accettare il decreto federale del 26 giugno 1998 concernente misure urgenti nell'ambito dell'asilo e degli stranieri (DMAS)?**
Il decreto federale è stato approvato dal Consiglio nazionale con 118 voti contro 60 e 4 astensioni e dal Consiglio degli Stati con 35 voti contro 7.

Scenari possibili dopo la votazione

Il 13 giugno saremo chiamati a pronunciarcì sulla nuova legge sull'asilo e sulle misure urgenti nell'ambito dell'asilo e degli stranieri. Il decreto federale concernente le misure urgenti ha lo scopo di combattere gli abusi. La legge sull'asilo contiene le medesime disposizioni che, per motivi d'urgenza, sono state poste in vigore il 1° luglio 1998 dall'Assemblea federale. Quali sono le possibili ripercussioni dei risultati della votazione?

■ Sì alla legge e sì al decreto federale

È la soluzione preconizzata dal Consiglio federale e dal Parlamento. L'entrata in vigore della nuova legge sull'asilo abroga le misure urgenti.

■ Sì alla legge e no al decreto federale

Le misure urgenti sono abrogate. Le corrispondenti disposizioni della legge sull'asilo sono abrogate. La nuova legge sull'asilo entra in vigore amputata di questa parte.

■ No alla legge e sì al decreto federale

Il Consiglio federale e il Parlamento devono elaborare una nuova legge sull'asilo. Le misure urgenti rimangono in vigore sino alla loro sostituzione con una nuova legge, ma al più tardi sino al 31 dicembre 2000.

■ No alla legge e no al decreto federale

L'attuale legge sull'asilo, comunque bisognosa di revisione, rimane in vigore. Le misure urgenti sono abrogate.

■ I fondamenti della nostra politica d'asilo

La legge sull'asilo ha vent'anni. Benché si sia rivelata efficace, occorre adeguarla alle mutate circostanze. Le vittime di persecuzioni che cercano rifugio in Svizzera devono poter continuare a essere protette. Nondimeno bisogna intervenire con determinazione contro gli abusi.

■ Una revisione della legge si impone

Nel corso degli ultimi anni un numero sempre maggiore di persone bisognose di protezione hanno cercato rifugio in Svizzera, fuggendo la guerra o la guerra civile, come i cittadini della Bosnia-Erzegovina. La nuova legge ci consentirà di accoglierle provvisoriamente senza inutile burocrazia. Ovviamente queste persone torneranno in Patria quando la situazione nei loro Paesi sarà ridivenuta normale. Ulteriori disposizioni, in particolare nell'ambito dell'assistenza, contribuiranno inoltre a una riduzione dei costi dell'asilo.

■ Misure urgenti contro gli abusi

La nostra legislazione sull'asilo è purtroppo oggetto di abusi. Chi non presenta i propri documenti di viaggio e inganna le autorità sulla propria identità oppure presenta una domanda d'asilo solo dopo aver soggiornato per lungo tempo illegalmente in Svizzera deve fruire unicamente di un accesso limitato alla procedura ordinaria d'asilo.

L'Assemblea federale ha posto in vigore il 1° luglio 1998 – sotto forma di decreto federale urgente – le disposizioni volte a combattere gli abusi. Si sono già avverite le prime ripercussioni positive.

■ Perché un referendum?

Diversi comitati referendari hanno lanciato il referendum contro questi due oggetti. Essi temono in particolare che i rifugiati autentici facciano le spese delle disposizioni volte a combattere gli abusi. Essi ritengono inoltre che la nuova legge sull'asilo sia troppo restrittiva e poco compatibile con i fondamenti dello Stato di diritto.

■ Parere del Consiglio federale e del Parlamento

Il Consiglio federale e il Parlamento ritengono che la nuova legge e le misure urgenti siano indispensabili se la Svizzera intende rimanere fedele alla sua tradizione umanitaria, combattendo nel contempo più efficacemente gli abusi.

Cosa apportano i due oggetti ?

1

La revisione totale della legge sull'asilo riprende una legislazione in vigore che si è rivelata efficace, introducendo nel contempo i seguenti nuovi elementi:

■ **Concessione della protezione provvisoria ai rifugiati della violenza e della guerra:**

la protezione delle persone sfollate dalla guerra è una delle chiavi di volta del progetto. Di norma queste persone non adempiono i requisiti del riconoscimento come rifugiati, ma abbisognano nondimeno della nostra protezione. Il progetto poggia sui seguenti elementi:

- Il Consiglio federale decide di volta in volta se conviene concedere la protezione provvisoria a persone provenienti da regioni di crisi e a quante di esse;
- Le persone da proteggere sono ammesse in Svizzera senza procedura individuale dispendiosa, circostanza che consente di ridurre le spese procedurali;
- Infine, le nuove disposizioni concernenti il soggiorno delle persone da proteggere non prevede più che esse dimorino in Svizzera, bensì che ritornino nel loro Paese d'origine o di provenienza non appena la situazione lo consenta.

■ **Per facilitare il ritorno e la reintegrazione** dei richiedenti l'asilo e delle persone da proteggere nel loro Paese d'origine, la Confederazione potrà finanziare progetti in Svizzera e all'estero (centri di consulenza per il ritorno, progetti di formazione, ecc.).

■ **Procedura d'asilo:**

- L'obbligo di collaborazione è rafforzato per i richiedenti l'asilo;
- La sospensione dei termini durante le vacanze e i giorni festivi – che sovente rallenta la procedura – è soppressa in materia d'asilo;
- La nuova legge disciplina parimenti la procedura d'asilo negli aeroporti. Essa stabilisce precisi termini di disbrigo, nonché i rimedi giuridici;
- La situazione particolare delle donne e i bisogni dei minorenni non accompagnati sono meglio considerati.

■ **Concessione di prestazioni assistenziali:**

- Come nel caso dei richiedenti l'asilo, la Confederazione può indennizzare forfetariamente i Cantoni per le spese di assistenza ai rifugiati;
- La competenza in materia di assistenza ai rifugiati passa alle opere assistenziali dei Cantoni;

2

- Le opere assistenziali potranno ovviamente continuare a sfruttare le loro conoscenze nell'ambito di progetti concernenti l'integrazione e il ritorno dei rifugiati.

■ **Protezione e trattamento dei dati personali:**

È ovvio che la protezione dei dati si applica parimenti al settore dell'asilo. Disposizioni chiare consentiranno la gestione di registri elettronici, stabilendo il principio dello scambio di dati con altre autorità.

Il decreto federale concernente misure urgenti nell'ambito dell'asilo e degli stranieri è entrato in vigore il 1° luglio 1998. Di durata limitata, esso deve essere sostituito con la nuova legge sull'asilo. Il decreto ha lo scopo di combattere gli abusi successivi al deposito della domanda di asilo. I suoi principali elementi sono i seguenti:

■ **Chi commette un abuso è escluso dalla procedura d'asilo ordinaria.** Sono colpiti da questa disposizione gli stranieri che soggiornano illegalmente in Svizzera e che depositano una domanda d'asilo unicamente per ritardare l'esecuzione imminente del loro allontanamento oppure le persone che non consegnano i loro documenti all'atto del deposito della domanda d'asilo. In questi casi, l'entrata in materia sulla domanda d'asilo è subordinata alla presenza di indizi di persecuzione nel Paese d'origine o di provenienza. La medesima procedura è applicata alle persone di cui è comprovato che hanno ingannato le autorità in merito alla loro identità;

■ Il decreto rafforza l'obbligo di collaborazione: i richiedenti l'asilo sono tenuti a collaborare all'ottenimento dei documenti di viaggio necessari all'esecuzione del loro allontanamento. In caso di rifiuto, può essere ordinata l'incarcerazione in vista dell'espulsione;

■ Gli stranieri che penetrano in Svizzera nonostante un divieto di entrata possono essere incarcerati durante la preparazione delle decisioni sul loro diritto di soggiorno.



Argomenti dei comitati referendari

Primo oggetto:

Legge sull'asilo

"No a un inasprimento del diritto d'asilo.

La nuova legge sull'asilo introduce numerose modifiche negative rispetto alla legislazione in vigore. Talune modifiche limitano l'accesso alla procedura e hanno gravi conseguenze per i rifugiati.

■ **I profughi di guerra non ottengono più lo statuto di rifugiati e l'asilo** se sono ammessi come persone da proteggere. La protezione che viene loro accordata è d'altra parte unicamente provvisoria. Il Consiglio federale decide autonomamente quando la guerra è finita e quando i rifugiati devono ritornare a casa. Queste persone, accolte provvisoriamente in Svizzera perché avevano bisogno di protezione, sono condannate a vivere in una precarietà insopportabile. Esse non hanno diritto alle misure di integrazione e di sostegno previste per i rifugiati riconosciuti dalla Convenzione di Ginevra del 1951.

■ **Le persecuzioni personali non sono più esaminate.** Le eventuali procedure d'asilo sono sospese al momento dell'entrata in Svizzera di questi rifugiati vittime della violenza considerati come persone da proteggere. I motivi personali che li hanno indotti alla fuga non sono presi in considerazione. Se fossero state applicate ai quasi 5'000 Bosniaci vittime di torture e di violenze che hanno beneficiato dello statuto di rifugiati, le nuove disposizioni li avrebbero probabilmente privati dell'asilo. Queste persone sarebbero pertanto state rimpatriate in Bosnia. **La revisione totale della legge sull'asilo verte quindi soprattutto sui richiedenti che non fuggono unicamente la guerra e la violenza, ma che sono stati direttamente e personalmente perseguitati nel loro Paese.**

■ **Le garanzie procedurali accordate da ogni Stato di diritto non si applicano più ai rifugiati.** La nuova legge priva i richiedenti l'asilo delle garanzie elementari valide per tutti i cittadini: le ferie giudiziarie non sono più prese in considerazione nella procedura d'asilo. Il rifugiato che non parla la nostra lingua e non conosce il nostro sistema giudiziario deve sbrigarsela da solo tra Natale e Capodanno, quando tutti i servizi di consulenza giuridica sono irraggiungibili. Inoltre, nel caso della **procedura accelerata all'aeroporto**, le decisioni delle autorità federali possono essere notificate per fax, il che non è ammesso in diritto svizzero. Peggio ancora: le decisioni di allontanamento non sono più notificate direttamente al mandatario del richiedente. In numerosi casi il rappresentante legale interverrà quindi troppo tardi.

Nessun'altra legge è mai stata inasprita così sovente in un lasso di tempo così corto. Questa nuova fase di smantellamento del diritto d'asilo non fornisce soluzioni ai problemi di politica interna né risposte pertinenti alle guerre civili, come in ex Jugoslavia. Il nostro Paese deve onorare i suoi valori democratici e i suoi impegni umanitari e lo potrà fare soltanto respingendo questa nuova legge".

I comitati referendari

” Argomenti dei comitati referendari

Secondo oggetto:

Decreto federale concernente misure urgenti nell'ambito dell'asilo e degli stranieri

"No alla legislazione d'urgenza contro i rifugiati.

Il decreto federale sbaglia obiettivo. Le persone veramente perseguitate rischiano l'allontanamento immediato se non possono presentare documenti.

■ **Chi è in fuga è sovente privo di documenti.** Gli autentici perseguitati sono sovente privi di documenti di identità e devono abbandonare precipitosamente il loro Paese. Da anni numerosi Paesi in guerra, come l'Afganistan, la Liberia e la Somalia non rilasciano più passaporti.

■ **Le garanzie previste per le persone veramente perseguitate sono insufficienti.** Le persone senza documenti possono evitare l'espulsione dalla Svizzera soltanto se possono fare valere 'indizi di persecuzione' o 'motivi scusabili'. L'esperienza insegna nondimeno che le vittime di torture e di violenze sono traumatizzate e sono generalmente impossibilitate a parlare spontaneamente delle sevizie subite. Le donne violentate in Bosnia, per esempio, hanno potuto descrivere i loro tormenti soltanto numerosi anni dopo i fatti. La legislazione d'urgenza aggrava questa situazione: le persone senza documenti che depositano una domanda d'asilo dovranno d'ora in poi descrivere al momento dell'arrivo in Svizzera le sevizie subite: nell'ipotesi contraria esse saranno immediatamente espulse.

■ **È impossibile presentare un ricorso entro un termine di 24 ore.**

L'espulsione può essere eseguita entro 24 ore dalla notifica della decisione dell'Ufficio federale dei rifugiati. I rifugiati però non conoscono la nostra procedura, non parlano le nostre lingue ufficiali e non dispongono generalmente dei mezzi per pagare un avvocato. In queste circostanze è oggettivamente impossibile depositare un ricorso entro un termine così breve. La limitazione del diritto di ricorso aumenta i rischi di errori. Dall'entrata in vigore del decreto federale urgente si sono constatati numerosi errori con gravi conseguenze.

■ **Queste misure sono inutili.** Il diritto d'asilo non persegue la lotta contro la criminalità, che rientra invece nell'ambito del diritto penale. In caso di allontanamento, le persone perseguitate sono minacciate nella loro esistenza. Non invece i criminali. Ci si sbaglia di obiettivo: sono infatti i perseguitati veri e propri che sono colpiti.

Respingete il decreto federale urgente. Dite di no all'esclusione, alla violenza e all'ingiustizia."

I comitati referendari

Parere del Consiglio federale

1 2

La legge sull'asilo e le misure urgenti sono destinate a proteggere le persone veramente perseguitate, ad aiutare i rifugiati vittime della violenza, a facilitare il ritorno nel Paese di provenienza e a combattere gli abusi.

■ Il mondo cambia, la legislazione deve adeguarsi

Nel corso degli ultimi anni, nessun altro Paese ha accolto altrettante persone perseguitate. Gli sconvolgimenti politici intervenuti in numerose regioni del mondo al termine della Guerra fredda hanno acceso nuovi focolai di conflitti e creato nuove categorie di rifugiati. Per questo motivo un numero crescente di persone chiede la protezione della Svizzera. L'apparizione di nuovi problemi e la precarietà delle finanze della Confederazione e dei Cantoni necessitano nondimeno basi giuridiche meglio adeguate. I principi umanitari che ispirano la nostra politica d'asilo nei confronti delle persone effettivamente perseguitate – che devono quindi essere protette – non sono posti in forse dalla revisione.

■ I rifugiati vittime della violenza devono essere protetti

Lo statuto giuridico dei richiedenti l'asilo che cercano rifugio nel nostro Paese a causa delle guerre o delle guerre civili non è disciplinato in modo sufficiente. Una procedura semplificata è stata elaborata per questi rifugiati vittime della violenza per garantire loro una protezione provvisoria senza avviare una procedura d'asilo lunga e dispendiosa. Contrariamente alle affermazioni dei referendari, nei casi giustificati la qualità di rifugiato può essere riconosciuta anche a queste persone. L'esempio delle vittime della violenza in

Bosnia ha peraltro mostrato che era giudizioso e ragionevole invitare le persone che avevano beneficiato di una protezione provvisoria a rientrare nel loro Paese al termine del conflitto.

Queste persone auspicano peraltro sovente il ritorno a casa perché mantengono legami con la loro Patria e desiderano partecipare alla sua ricostruzione.

■ **L'aiuto al ritorno facilita l'inizio di una nuova vita nel Paese d'origine**

Per mezzo di contributi della Confederazione e di aiuti sul posto occorre facilitare il ritorno in Patria delle vittime della violenza e dei richiedenti la cui domanda d'asilo è stata respinta.

La legge prevede il sostegno a progetti di aiuto al ritorno, la partecipazione al finanziamento di centri di consulenza per il ritorno, nonché ad altri progetti in Svizzera e sul posto.

■ **Snellimento della procedura d'asilo**

I richiedenti l'asilo sono particolarmente interessati a un esame possibilmente rapido della loro situazione e a una decisione sul loro diritto di rimanere in Svizzera. La nuova legge snellisce la procedura d'asilo. Non regge l'argomento dei comitati referendari secondo il quale le garanzie procedurali concesse dallo Stato di diritto non varrebbero più per i rifugiati. Le misure previste sono pienamente conformi alla Costituzione federale e al diritto internazionale.

■ **Mancata consegna dei documenti di viaggio**

Chi non consegna i propri documenti di viaggio o i propri documenti di identità può prolungare indefinitamente il suo soggiorno in Svizzera. È quindi giustificato accelerare e semplificare il disbrigo

go delle domande presentate da queste persone. Inoltre i richiedenti che possono provare di essere perseguitati beneficiano della procedura ordinaria. Si tiene così conto del fatto che rifugiati autentici possono trovarsi fra le persone sprovviste di documenti.

■ **Deposito abusivo ulteriore di una domanda d'asilo**

Alcune persone soggiornanti da lungo tempo illegalmente in Svizzera tentano talvolta di depositare una domanda d'asilo con l'unico scopo di evitare il loro allontanamento o la loro espulsione imminente. Esse non hanno generalmente bisogno di essere protette da qualsivoglia persecuzione, ragione per la quale non è il caso di entrare nel merito delle loro domande. La legge prevede comunque eccezioni, in particolare se il richiedente può far valere indizi credibili di persecuzione.

■ **Rispetto dei principi dello Stato di diritto**

Le nuove disposizioni garantiscono un trattamento corretto ai richiedenti l'asilo. I rappresentanti delle opere assistenziali sono sempre presenti quando i richiedenti l'asilo sono interrogati sui motivi che li hanno indotti alla mancata consegna dei documenti di identità o al deposito tardivo di una domanda d'asilo. È così garantito un trattamento adeguato e ponderato. I rifugiati autentici non corrono pertanto il rischio di fare le spese delle misure urgenti.

Per tutti questi motivi Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la nuova legge sull'asilo e il decreto federale concernente le misure urgenti.

Testo in votazione

Legge sull'asilo (LAsi)

del 26 giugno 1998

1



L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 69ter della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 4 dicembre 1995¹⁾, decreta:

Capitolo 1: Principi

Art. 1 Oggetto

La presente legge definisce:

- a. la concessione dell'asilo e lo statuto dei rifugiati in Svizzera;
- b. la protezione provvisoria accordata in Svizzera alle persone bisognose di protezione nonché il loro ritorno.

Art. 2 Asilo

1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della presente legge.

2 L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera.

Art. 3 Definizione del termine "rifugiato"

1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.

2 Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile.

Art. 4 Protezione provvisoria

La Svizzera può accordare provvisoriamente protezione a persone bisognose di protezione esposte a un pericolo generale grave, in particolare durante una guerra o una guerra civile e in situazioni di violenza generalizzata.

Art. 5 Divieto di respingimento

1 Nessuno può essere costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati nell'articolo 3 capoverso 1, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere.

2 Il divieto di respingimento non può essere fatto valere quando vi siano seri motivi per presumere che l'interessato comprometta la sicurezza della Svizzera o, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un crimine o delitto particolarmente grave, debba essere considerato di pericolo pubblico.

Art. 6 Norme procedurali

Le procedure sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa²⁾ e dalla legge federale sull'organizzazione giudiziaria³⁾, in quanto la presente legge non preveda altrimenti.

Capitolo 2: Richiedenti l'asilo

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 7 Prova della qualità di rifugiato

1 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato.

2 La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante.

3 Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati.

Art. 8 Obbligo di collaborare

1 Il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti. Deve in particolare:

- a. dichiarare le sue generalità;
- b. consegnare i documenti di viaggio e di legittimazione nel centro di registrazione;
- c. indicare, in occasione dell'audizione, le ragioni della sua domanda d'asilo;
- d. designare in modo completo eventuali mezzi di prova e fornirli immediatamente oppure adoperarsi per procurarseli entro un termine adeguato, sempre che sia ragionevole esigerlo.

2 Si può esigere dal richiedente che faccia tradurre in una lingua ufficiale svizzera i documenti redatti in una lingua straniera.

3 Nel corso del procedimento, il richiedente che soggiorna in Svizzera deve tenersi a disposizione delle autorità federali e cantonali. Deve comunicare immediatamente alle autorità del Cantone o del Comune (autorità cantonale) competenti secondo il diritto cantonale il suo indirizzo e ogni mutamento dello stesso.

4 In caso di decisione esecutiva d'allontanamento, il richiedente è tenuto a collaborare all'ottenimento di documenti di viaggio validi.



Art. 9 Perquisizione

1 L'autorità competente può perquisire un richiedente collocato in un centro di registrazione o in un alloggio collettivo, insieme agli oggetti che egli porta con sé, allo scopo di ricercare documenti di viaggio e di legittimazione nonché oggetti pericolosi.

2 Il richiedente può essere perquisito soltanto da una persona dello stesso sesso.

Art. 10 Messa al sicuro e confisca di documenti

1 L'Ufficio federale dei rifugiati (Ufficio federale) mette agli atti i documenti di viaggio e di legittimazione dei richiedenti.

2 Le autorità e i servizi amministrativi mettono al sicuro, a destinazione dell'Ufficio federale, i documenti di viaggio e di legittimazione o qualsiasi altro documento che possa fornire indicazioni sull'identità dei richiedenti.

3 L'autorità o il servizio amministrativo che mette al sicuro documenti ai sensi del capoverso 2 e ne verifica l'autenticità deve comunicare all'Ufficio federale il risultato di tale verifica.

4 L'Ufficio federale o l'istanza di ricorso possono confiscare o mettere al sicuro, a destinazione dell'avente diritto, documenti falsi o falsificati nonché documenti autentici che sono stati utilizzati abusivamente.

Art. 11 Procedura d'assunzione delle prove

Il richiedente non può esprimere un preavviso sulla decisione dell'autorità di procedere a un'assunzione di prove per l'accertamento dei fatti.

Art. 12 Recapito

1 Una notificazione o comunicazione all'ultimo indirizzo del richiedente o a quello del suo procuratore conosciuti dalle autorità è giuridicamente efficace allo scadere del termine ordinario di ritiro di sette giorni anche se il richiedente o il suo rappresentante ne hanno conoscenza soltanto più tardi sulla base di una convenzione speciale con la Posta svizzera oppure nel caso in cui l'invio ritorni al mittente come non recapitabile.

2 Se il richiedente è rappresentato da più procuratori senza che questi abbiano indicato un recapito comune, l'autorità invia le comunicazioni al procuratore designato per primo dal richiedente.

Art. 13 Notificazione e motivazione delle decisioni

1 In casi adeguati, le decisioni possono essere notificate oralmente e motivate sommariamente.

2 La notificazione orale e la relativa motivazione devono essere messe a verbale. Il richiedente ne riceve un estratto.

3 Le autorità competenti possono notificare alla persona che presenta la domanda d'asilo alla frontiera o a un posto di controllo di un aeroporto svizzero (art. 21-23) anche decisioni firmate, trasmesse per telefax. La persona interessata deve confermarne il ricevimento per scritto; altrimenti l'autorità competente registra come avvenuta la consegna. Non è applicabile l'articolo 11 capoverso 3 della legge federale sulla procedura amministrativa 4). La notificazione è comunicata al procuratore.

4 In altri casi urgenti, l'Ufficio federale può autorizzare un'autorità cantonale, una missione diplomatica svizzera o un posto consolare all'estero (rappresentanza svizzera) a notificare decisioni firmate trasmesse per telefax.

Art. 14 Relazione con la procedura di polizia degli stranieri

1 Dopo l'inoltro di una domanda d'asilo e fino alla partenza dalla Svizzera al termine della procedura d'asilo con decisione passata in giudicato, oppure fino a che sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l'esecuzione non sia possibile, il richiedente non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora di polizia degli stranieri, a meno che non vi abbia diritto.

2 Le procedure già pendenti in vista del rilascio di un permesso di dimora diventano senza oggetto con l'inoltro della domanda d'asilo.

3 I permessi di dimora già rilasciati rimangono validi e possono essere prorogati conformemente alle disposizioni in materia di polizia degli stranieri.

Art. 15 Servizi intercantonali

I Cantoni possono istituire servizi intercantonali per l'adempimento di compiti attribuiti loro dalla presente legge, segnatamente per le audizioni, la preparazione delle decisioni e l'esecuzione degli allontanamenti.

Art. 16 Lingua della procedura

1 Le istanze alle autorità federali possono essere inoltrate in qualsiasi lingua ufficiale svizzera.

2 La procedura davanti all'Ufficio federale si svolge di norma nella lingua ufficiale nella quale ha avuto luogo l'audizione cantonale o nella lingua ufficiale del luogo di residenza del richiedente.

3 La procedura davanti alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (Commissione di ricorso) si svolge di norma nella lingua ufficiale in cui è redatta la decisione impugnata. Se la parte ricorrente ha redatto il ricorso in un'altra lingua ufficiale, la procedura può svolgersi in questa lingua.

Art. 17 Disposizioni procedurali particolari

1 La disposizione della legge federale sulla procedura amministrativa⁵⁾ concernente la sospensione dei termini non si applica alla procedura d'asilo.

2 Il Consiglio federale emana disposizioni complementari in merito alla procedura d'asilo segnatamente per tenere conto della situazione particolare delle donne e dei minori.

3 Il Cantone cui è assegnato un richiedente minorenne non accompagnato nomina senza indugio, per tutta la durata della procedura, una persona di fiducia che difenda gli interessi del minore. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

Sezione 2: Domanda d'asilo ed entrata in Svizzera**Art. 18 Domanda d'asilo**

È considerata domanda d'asilo ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni.

Art. 19 Deposito della domanda

1 La domanda d'asilo deve essere depositata presso una rappresentanza svizzera o, all'atto dell'entrata in Svizzera, presso un passaggio di frontiera aperto o in un centro di registrazione.

- 2 Chi in Svizzera abbia ottenuto da un Cantone un'autorizzazione di residenza rivolge la domanda d'asilo alle autorità di tale Cantone.
- 3 In occasione del deposito della domanda, il richiedente è informato dei suoi diritti e doveri nella procedura d'asilo.

Art. 20 Domanda d'asilo presentata all'estero e autorizzazione d'entrata

- 1 La rappresentanza svizzera trasmette all'Ufficio federale la domanda corredata da un rapporto.
- 2 L'Ufficio federale autorizza il richiedente a entrare in Svizzera per chiarire i fatti se non si può ragionevolmente pretendere che questi rimanga nel Paese di domicilio o di soggiorno o che si rechi in un altro Paese.
- 3 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) può abilitare le rappresentanze svizzere ad accordare l'autorizzazione d'entrata in Svizzera a richiedenti i quali rendano verosimile che la loro vita, la loro integrità fisica o la loro libertà è esposta a una minaccia imminente per uno dei motivi menzionati nell'articolo 3 capoverso 1.

Art. 21 Domanda d'asilo presentata alla frontiera e autorizzazione d'entrata

- 1 L'Ufficio federale autorizza l'entrata della persona che presenta la domanda alla frontiera o a un posto di controllo di un aeroporto svizzero se nessun altro Paese è obbligato, in virtù di un trattato, a trattare la domanda d'asilo e se questa persona:
- possiede il documento di legittimazione o il visto necessario per l'entrata in Svizzera, o
 - sembra essere esposta a pericolo per uno dei motivi enumerati dall'articolo 3 capoverso 1 o minacciata di trattamento inumano nel Paese dal quale è direttamente giunta in Svizzera.
- 2 L'Ufficio federale autorizza inoltre l'entrata in Svizzera se:
- il richiedente rende verosimile che il Paese dal quale è direttamente giunto in Svizzera lo costringerebbe, violando il principio del non respingimento, a recarsi in un Paese nel quale sembra essere esposto a pericolo, o
 - la Svizzera è obbligata, in virtù di un trattato, a trattare la sua domanda d'asilo.
- 3 Il Consiglio federale decide in quali altri casi l'entrata in Svizzera è autorizzata.

Art. 22 Procedura all'aeroporto

- 1 Alla persona che presenta la domanda d'asilo in un aeroporto svizzero e per la quale non è possibile determinare immediatamente se sono adempite le condizioni per l'ottenimento di un'autorizzazione d'entrata conformemente all'articolo 21 è rifiutata provvisoriamente l'entrata in Svizzera.
- 2 Nel momento in cui gli rifiuta provvisoriamente l'entrata, l'Ufficio federale assegna al richiedente un luogo di soggiorno presso l'aeroporto per la durata probabile della procedura, ma per 15 giorni al massimo, e gli fornisce un alloggio adeguato.
- 3 La decisione relativa al rifiuto provvisorio dell'entrata e all'assegnazione di un luogo di soggiorno presso l'aeroporto deve essere notificata al richiedente, indicando i rimedi giuridici, entro 48 ore dal deposito della domanda. Deve essergli prima concesso il diritto di essere sentito; deve essergli inoltre accordata l'opportunità di farsi rappresentare.



Art. 23 Allontanamento preventivo all'aeroporto

1 Se l'entrata in Svizzera non è autorizzata all'aeroporto, l'Ufficio federale può rinviare preventivamente il richiedente in uno Stato terzo se la prosecuzione del viaggio è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, segnatamente se:

- a. tale Stato è competente a trattare la domanda d'asilo in virtù di un trattato;
- b. il richiedente vi ha soggiornato in precedenza e vi può ritornare per chiedere protezione;
- c. il richiedente possiede un visto per questo Stato terzo; o
- d. in tale Stato vivono parenti prossimi o altre persone con le quali il richiedente ha stretti vincoli.

2 L'allontanamento a titolo preventivo è immediatamente eseguibile se l'Ufficio federale non dispone altrimenti.

3 Se l'entrata in Svizzera non è autorizzata e il richiedente non può essere rinvio in uno Stato terzo, può essere ordinata l'esecuzione immediata dell'allontanamento verso il Paese d'origine o di provenienza, sempreché l'Ufficio federale e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ritengano di comune accordo che egli non rischi manifestamente di subirvi persecuzioni di sorta.

4 La decisione di cui ai capoversi 1 o 3 deve essere notificata entro 15 giorni dal deposito della domanda. Se la procedura dura più a lungo, l'Ufficio federale autorizza l'entrata in Svizzera. Se il richiedente è respinto, può essere trattenuto all'aeroporto solo fino al prossimo volo regolare a destinazione del suo Paese d'origine o di provenienza o di uno Stato terzo, tuttavia al massimo sette giorni. È fatto salvo l'articolo 112.

Art. 24 Intercettazione nei pressi della frontiera in occasione dell'entrata illegale

1 Se intercettano nei pressi della frontiera una persona che entra illegalmente in Svizzera e intende domandare asilo, gli organi cantonali di polizia le indicano dove può presentare domanda d'asilo e la consegnano alle autorità competenti dello Stato limitrofo.

2 Tale persona è inviata a un centro di registrazione se la consegna allo Stato limitrofo non è possibile oppure se si debba presumere ch'essa vi sarebbe esposta a pericolo per uno dei motivi enumerati dall'articolo 3 capoverso 1 o minacciata di trattamento inumano.

Sezione 3: Procedura di prima istanza**Art. 25 Autorità competente**

L'Ufficio federale decide della concessione o del rifiuto dell'asilo, nonché dell'eventuale allontanamento dalla Svizzera.

Art. 26 Centri di registrazione

1 La Confederazione istituisce centri di registrazione la cui gestione è affidata all'Ufficio federale.

2 Il centro di registrazione rileva le generalità del richiedente e di norma lo fotografa e ne allestisce schede dattiloscopiche. Può interrogarlo sommariamente sull'itinerario seguito e sui motivi che l'hanno indotto a lasciare il suo Paese.

3 Il Dipartimento emana disposizioni al fine di assicurare una procedura rapida e un funzionamento ordinato.



Art. 27 Ripartizione fra i Cantoni

- 1 I Cantoni s'intendono circa la ripartizione dei richiedenti.
- 2 Se i Cantoni non riescono a intendersi, il Consiglio federale, dopo averli consultati, stabilisce con un'ordinanza i criteri di ripartizione.
- 3 L'Ufficio federale ripartisce i richiedenti fra i Cantoni. Tiene conto degli interessi degni di protezione dei Cantoni e dei richiedenti. La decisione d'attribuzione può essere impugnata soltanto per violazione del principio dell'unità della famiglia.

Art. 28 Assegnazione di un luogo di soggiorno e di un alloggio

- 1 L'Ufficio federale o le autorità cantonali possono assegnare al richiedente un luogo di soggiorno.
- 2 Essi possono assegnargli un alloggio e, in particolare, collocarlo in un alloggio collettivo.

Art. 29 Audizione sui motivi d'asilo

- 1 L'autorità cantonale procede all'audizione del richiedente sui motivi d'asilo entro un termine di 20 giorni feriali a contare dalla decisione d'attribuzione dell'Ufficio federale. Se necessario, fa capo a un interprete.
- 2 Il richiedente può farsi accompagnare da un rappresentante e da un interprete di sua scelta che non siano essi stessi richiedenti l'asilo.
- 3 L'audizione è consegnata in un verbale. Questo deve essere firmato dai partecipanti, ad eccezione dei rappresentanti delle istituzioni di soccorso.
- 4 L'Ufficio federale può sentire direttamente il richiedente qualora la procedura ne risulti notevolmente accelerata. I capoversi 1-3 si applicano per analogia.

Art. 30 Rappresentanti delle istituzioni di soccorso

- 1 Le istituzioni di soccorso autorizzate inviano un rappresentante all'audizione ai sensi dell'articolo 29, a meno che il richiedente non vi si opponga.
- 2 Il Consiglio federale definisce le condizioni d'autorizzazione delle istituzioni di soccorso. L'autorizzazione è di competenza del Dipartimento. Le istituzioni di soccorso s'incaricano di coordinare la partecipazione all'audizione.
- 3 Le autorità comunicano per tempo alle istituzioni di soccorso le date delle audizioni. Se il rappresentante dell'istituzione di soccorso non dà seguito all'invito, le audizioni esplicano comunque pieno effetto giuridico.
- 4 Il rappresentante dell'istituzione di soccorso assiste all'audizione, ma non ha qualità di parte. Apponendo la propria firma, conferma nel verbale la propria partecipazione all'audizione e ha l'obbligo di rispettare il segreto nei confronti di terzi. Può chiedere che siano poste domande volte a chiarire i fatti, suggerire che si proceda ad altri chiarimenti e formulare obiezioni a proposito del verbale.

Art. 31 Preparazione delle decisioni da parte dei Cantoni

D'intesa con i Cantoni, il Dipartimento può decidere che i funzionari cantonali preparino, sotto la direzione dell'Ufficio federale e a sua destinazione, decisioni ai sensi degli articoli 32-35 e 38-40.

Art. 32 Motivi di non entrata nel merito

1 Non si entra nel merito di domande d'asilo che non soddisfano le condizioni fissate dall'articolo 18.

2 Non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente:

- a. non consegna alle autorità entro 48 ore dalla presentazione della domanda alcun documento di viaggio o altri documenti che ne permettano l'identificazione; questa disposizione non è applicabile se il richiedente l'asilo può rendere verosimile di non poterlo fare per motivi scusabili o vi siano indizi di persecuzione che non risultino manifestamente infondati;
- b. inganna le autorità sulla propria identità e tale fatto è stabilito dai risultati dell'esame dattiloscopico o da altri mezzi di prova;
- c. si rende colpevole di un'altra violazione grave del suo dovere di collaborare;
- d. può recarsi in un Paese in cui è già pendente una procedura d'asilo o che in virtù di un trattato è competente ad attuare la procedura d'asilo e d'allontanamento e non lo costringe a recarsi in un Paese in cui sarebbe esposto a persecuzioni o a trattamenti inumani;
- e. è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa, ha ritirato la domanda o, mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non emerga che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria.

Art. 33 Non entrata nel merito in caso di inoltro ulteriore abusivo di una domanda

1 Non si entra nel merito della domanda d'asilo di una persona che soggiorna illegalmente in Svizzera se, con tale domanda, essa mira manifestamente a sottrarsi all'esecuzione imminente di un'espulsione o di un allontanamento.

2 Tale scopo è presunto se l'inoltro della domanda precede o segue di poco un arresto, un procedimento penale, l'esecuzione di una pena o l'emanazione di una decisione di allontanamento.

3 Il capoverso 1 non è applicabile se:

- a. l'inoltro della domanda non era possibile o non poteva ragionevolmente essere preteso prima; o
- b. sussistono indizi di persecuzione.

Art. 34 Non entrata nel merito delle domande presentate da richiedenti che non rischiano persecuzioni nello Stato di provenienza

1 Il Consiglio federale può designare, sulla base di accertamenti propri, gli Stati nei quali non ci sono persecuzioni; riesamina periodicamente le relative decisioni.

2 Se il richiedente proviene da uno di questi Paesi, non si entra nel merito della domanda o ricorso, a meno che non risultino indizi di persecuzione.



Art. 35 Non entrata nel merito dopo la revoca della protezione provvisoria

Se la protezione provvisoria è revocata e nessun indizio di persecuzione risulta al momento in cui l'interessato fa uso del diritto d'essere sentito, non si entra nel merito della domanda d'asilo.

Art. 36 Procedura prima delle decisioni di non entrata nel merito

1 Nei casi di cui all'articolo 32 capoverso 1 e capoverso 2 lettera a, 33 e 34 ha luogo un'audizione giusta gli articoli 29 e 30. Lo stesso vale per i casi di cui all'articolo 32 capoverso 2 lettera e, se il richiedente è rientrato in Svizzera dal Paese d'origine o di provenienza.
2 Negli altri casi di cui all'articolo 32, al richiedente è concesso il diritto d'essere sentito.

Art. 37 Decisione di non entrata nel merito

Di norma, la decisione di non entrata nel merito dev'essere presa entro 20 giorni feriali dal deposito della domanda e dev'essere motivata sommariamente.

Art. 38 Concessione dell'asilo senza ulteriori chiarimenti

L'asilo è accordato al richiedente in seguito all'audizione e senza procedere a ulteriori chiarimenti se questi può provare o rendere verosimile la qualità di rifugiato e non esiste motivo d'esclusione ai sensi degli articoli 52-54.

Art. 39 Concessione della protezione provvisoria senza ulteriori chiarimenti

Se dalle informazioni raccolte nel centro di registrazione o dall'audizione sui motivi d'asilo emerge che il richiedente fa manifestamente parte di un gruppo di persone da proteggere ai sensi dell'articolo 66, la protezione gli è accordata senza ulteriori chiarimenti.

Art. 40 Rigetto senza ulteriori chiarimenti

1 Se in base all'audizione sui motivi d'asilo risulta evidente che il richiedente non è in grado di provare o di rendere verosimile di possedere qualità di rifugiato e se nessun motivo si oppone all'allontanamento dalla Svizzera, la domanda è respinta senza procedere a ulteriori chiarimenti.

2 Di norma la decisione deve essere presa entro 20 giorni feriali dall'audizione; essa dev'essere motivata almeno sommariamente.

Art. 41 Ulteriori chiarimenti

1 Se la domanda non può essere decisa secondo gli articoli 38-40, l'Ufficio federale procede ad altri chiarimenti. Può domandare informazioni alle rappresentanze svizzere. Può interrogare nuovamente il richiedente o chiedere all'autorità cantonale di porgli domande complete. La procedura è retta dagli articoli 29 e 30.

2 Se il richiedente si trova all'estero durante la procedura, l'Ufficio federale accerta i fatti tramite la rappresentanza svizzera competente.

Sezione 4: Statuto del richiedente durante la procedura d'asilo

Art. 42 Soggiorno e allontanamento preventivo

1 La persona che ha presentato domanda d'asilo in Svizzera è autorizzata, fatto salvo l'articolo 112, a soggiornarvi fino a conclusione della procedura.

2 L'Ufficio federale può tuttavia allontanare preventivamente il richiedente dalla Svizzera se la prosecuzione del viaggio in uno Stato terzo è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, segnatamente se:

- a. tale Stato è competente a trattare la domanda d'asilo in virtù di un trattato;
- b. il richiedente vi ha soggiornato qualche tempo; o
- c. in tale Stato vivono parenti prossimi o altre persone con le quali il richiedente ha stretti vincoli.

3 L'allontanamento a titolo preventivo è immediatamente eseguibile se l'Ufficio federale non dispone altrimenti.

Art. 43 Autorizzazione d'esercitare un'attività lucrativa

1 Durante i primi tre mesi dopo l'inoltro della domanda d'asilo i richiedenti non hanno il diritto di esercitare un'attività lucrativa. Se prima della scadenza del termine è presa una decisione negativa in prima istanza, il Cantone può negare per altri tre mesi l'autorizzazione d'esercitare un'attività lucrativa.

2 L'autorizzazione d'esercitare un'attività lucrativa si estingue con lo spirare del termine di partenza fissato allorché la procedura d'asilo termina con una decisione negativa passata in giudicato, anche se il richiedente si è avvalso di un mezzo d'impugnazione straordinario o di un rimedio di diritto e se l'esecuzione dell'allontanamento è stata sospesa. Se l'Ufficio federale prolunga il termine di partenza nell'ambito della procedura ordinaria, può continuare a essere autorizzata un'attività lucrativa.

3 Per determinate categorie di persone, il Dipartimento, d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia, può permettere ai Cantoni di prorogare l'autorizzazione a esercitare un'attività lucrativa al di là del termine di partenza, ove circostanze particolari lo giustificano.

4 I richiedenti autorizzati a esercitare un'attività lucrativa conformemente alle disposizioni di polizia degli stranieri o partecipanti a programmi d'occupazione di pubblica utilità non sottostanno al divieto di lavorare.

Sezione 5: Allontanamento

Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria

1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia.

2 Se l'esecuzione dell'allontanamento è impossibile, inammissibile o non ragionevolmente esigibile, l'Ufficio federale disciplina le condizioni di soggiorno conformemente alle disposizioni relative all'ammissione provvisoria della legge federale del 26 marzo 1931⁶⁾ concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS).



3 L'ammissione provvisoria può inoltre essere ordinata in casi di rigore personale grave se una decisione passata in giudicato non è ancora stata pronunciata quattro anni dopo la presentazione della domanda d'asilo.

4 All'atto dell'esame del caso di rigore personale grave si tiene conto in particolare dell'integrazione in Svizzera, delle condizioni familiari e della situazione scolastica dei figli.

5 Prima di respingere una domanda d'asilo, l'Ufficio federale o la Commissione di ricorso dà al Cantone la possibilità di domandare, entro un termine ragionevole, l'ammissione provvisoria o l'esecuzione dell'allontanamento.

Art. 45 Tenore della decisione d'allontanamento

1 La decisione d'allontanamento indica:

- a. l'obbligo del richiedente di lasciare la Svizzera;
- b. la data entro la quale egli deve avere abbandonato la Svizzera; se è stata ordinata l'ammissione provvisoria, il termine di partenza è fissato al momento della revoca di tale misura;
- c. i mezzi coercitivi in caso d'inadempienza;
- d. se del caso, i Paesi verso i quali il richiedente non può essere allontanato;
- e. se del caso, la misura sostitutiva dell'esecuzione;
- f. il Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento o della misura sostitutiva.

2 Se la decisione è pronunciata in virtù degli articoli 32-34, può essere ordinata l'esecuzione immediata.

Art. 46 Esecuzione da parte dei Cantoni

1 I Cantoni sono obbligati a eseguire le decisioni di allontanamento.

2 Se l'allontanamento non può essere eseguito, il Cantone domanda all'Ufficio federale di ordinare l'ammissione provvisoria.

Art. 47 Luogo di soggiorno sconosciuto

Se il richiedente allontanato si sottrae all'esecuzione dell'allontanamento dissimulando il luogo di soggiorno, il Cantone o l'Ufficio federale possono ordinarne l'iscrizione nel sistema di ricerca della polizia.

Art. 48 Collaborazione tra i Cantoni

Se il richiedente allontanato non si trova nel Cantone incaricato dell'esecuzione dell'allontanamento, il Cantone di soggiorno deve, a richiesta, fornire assistenza amministrativa. Tale assistenza consiste segnatamente nella consegna del richiedente al Cantone competente per eseguire l'allontanamento o nell'esecuzione diretta dell'allontanamento.

Capitolo 3: Concessione dell'asilo e statuto dei rifugiati**Sezione 1: Concessione dell'asilo****Art. 49 Principio**

L'asilo è accordato alle persone che hanno qualità di rifugiato e se non vi sono motivi d'esclusione.

Art. 50 Secondo asilo

L'asilo può essere accordato a un rifugiato che è stato ammesso in un altro Stato, se soggiorna in Svizzera legalmente e senza interruzione da almeno due anni.

Art. 51 Asilo accordato a famiglie

1 I coniugi di rifugiati e i loro figli minorenni sono riconosciuti come rifugiati e ottengono l'asilo, sempreché non vi si oppongano circostanze particolari.

2 Altri parenti prossimi di rifugiati che vivono in Svizzera possono essere inclusi nell'asilo accordato alle famiglie, se motivi particolari perorano il ricongiungimento familiare.

3 I figli nati in Svizzera da genitori rifugiati sono riconosciuti come rifugiati.

4 Se gli aventi diritto di cui ai capoversi 1 e 2 sono stati separati in seguito alla fuga e si trovano all'estero, occorre autorizzarne, su domanda, l'entrata in Svizzera.

5 Il Consiglio federale definisce le condizioni del ricongiungimento familiare in Svizzera applicabili ai rifugiati ammessi provvisoriamente.

Art. 52 Ammissione in un Paese terzo

1 La domanda d'asilo di una persona che si trova in Svizzera è di regola respinta se il richiedente:

- a. prima d'entrare in Svizzera, ha soggiornato per qualche tempo in un Paese terzo dove può ritornare;
- b. può recarsi in un Paese terzo in cui vivono parenti prossimi.

2 La domanda d'asilo di una persona che si trova all'estero può essere respinta quando sia ragionevole pretendere che il richiedente si adoperi per essere accolto in un altro Paese.

Art. 53 Indegnità

Non è concesso asilo al rifugiato che ne sembri indegno per avere commesso atti riprensibili né a colui che abbia attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera o la comprometta.

Art. 54 Motivi soggettivi insorti dopo la fuga

Non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'articolo 3 soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza.

Art. 55 Circostanze eccezionali

1 In periodo di grave tensione internazionale, in caso di conflitto armato nel quale la Svizzera non è coinvolta o in caso di afflusso straordinario, in tempo di pace, di persone in cerca di asilo, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati fin quando le circostanze lo consentono.

1

§

2 Il Consiglio federale prende le misure necessarie. Può, derogando alla legge, disciplinare restrittivamente le condizioni per la concessione dell'asilo e lo statuto dei rifugiati ed emanare speciali disposizioni procedurali. Esso riferisce immediatamente all'Assemblea federale.

3 Se l'accoglimento duraturo di rifugiati supera le possibilità della Svizzera, l'asilo può essere concesso anche solo a titolo temporaneo, fin quando le persone accolte possono recarsi in un altro Paese.

4 Se si annuncia un flusso importante di rifugiati verso la Svizzera, il Consiglio federale ricerca una collaborazione internazionale rapida ed efficace in merito alla loro ripartizione.

Sezione 2: Asilo per gruppi di rifugiati

Art. 56 Decisione

1 L'asilo è accordato a gruppi importanti di rifugiati con una decisione del Consiglio federale. Qualora si tratti di piccoli gruppi, la decisione spetta al Dipartimento.

2 L'Ufficio federale designa i rifugiati che fanno parte di un tale gruppo.

Art. 57 Ripartizione e prima integrazione

1 La ripartizione dei rifugiati tra i Cantoni è retta dall'articolo 27.

2 Nell'ambito della loro prima integrazione, la Confederazione può assegnare a gruppi di rifugiati un alloggio temporaneo, in particolare collocandoli in un centro di prima integrazione.

Sezione 3: Statuto dei rifugiati

Art. 58 Principio

Lo statuto dei rifugiati in Svizzera è retto dalla legislazione sugli stranieri, in quanto non siano applicabili disposizioni particolari, segnatamente quelle della presente legge o della convenzione del 28 luglio 1951⁷⁾ sullo statuto dei rifugiati.

Art. 59 Effetti

Le persone cui la Svizzera ha accordato asilo o che sono state ammesse provvisoriamente come rifugiati sono, riguardo a tutte le autorità federali e cantonali, considerate rifugiati ai sensi della presente legge e della convenzione del 28 luglio 1951⁸⁾ sullo statuto dei rifugiati.

Art. 60 Disciplinamento delle condizioni di residenza

1 Le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo hanno diritto a un permesso di dimora nel Cantone in cui risiedono legalmente.

2 Le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo e che vi risiedono legalmente da almeno cinque anni hanno diritto a un permesso di domicilio ove non siano dati nei loro confronti motivi d'espulsione ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 lettere a o b LDDS⁹⁾.

RS 0.142.30 7)

RS 0.142.30 8)

RS 142.20 9)

Art. 61 Attività lucrativa

Le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo o che sono state ammesse provvisoriamente come rifugiati sono autorizzate a esercitare un'attività lucrativa e a cambiare posto o professione.

Art. 62 Esami per le professioni mediche

Le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo sono ammesse agli esami federali per le professioni mediche; il Dipartimento federale dell'interno determina le condizioni.

Sezione 4: Fine dell'asilo**Art. 63 Revoca**

1 L'Ufficio federale revoca l'asilo o disconosce la qualità di rifugiato:

- a. se lo straniero ha ottenuto l'asilo o gli è stata riconosciuta la qualità di rifugiato grazie a dichiarazioni false o alla dissimulazione di fatti essenziali;
- b. per i motivi menzionati nell'articolo 1 sezione C numeri 1-6 della convenzione del 28 luglio 1951¹⁰⁾ sullo statuto dei rifugiati.

2 L'Ufficio federale revoca l'asilo al rifugiato che ha attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera, la compromette o ha commesso reati particolarmente riprensibili.

3 La revoca dell'asilo o del riconoscimento della qualità di rifugiato è efficace rispetto a tutte le autorità federali e cantonali.

4 La revoca dell'asilo o del riconoscimento della qualità di rifugiato non si estende al coniuge e ai figli.

Art. 64 Termine dell'asilo

1 L'asilo in Svizzera ha termine se:

- a. il rifugiato ha soggiornato per più di tre anni all'estero;
- b. il rifugiato ha ottenuto asilo in un altro Paese o l'autorizzazione di risiedervi durevolmente;
- c. il rifugiato vi rinuncia;
- d. è stata eseguita l'espulsione amministrativa o giudiziaria.

2 In circostanze speciali l'Ufficio federale può prorogare il termine previsto nel capoverso 1 lettera a.

Art. 65 Espulsione

I rifugiati possono essere espulsi soltanto se compromettono la sicurezza interna o esterna della Svizzera oppure hanno violato in modo grave l'ordine pubblico. È fatto salvo l'articolo 5.



Capitolo 4: Protezione provvisoria e statuto delle persone bisognose di protezione

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 66 Decisione di principio del Consiglio federale

1 Il Consiglio federale decide se e secondo quali criteri la Svizzera accorda protezione provvisoria a gruppi di persone bisognose di protezione ai sensi dell'articolo 4.
2 Prima di decidere, consulta rappresentanti dei Cantoni, delle istituzioni di soccorso e, se del caso, di altre organizzazioni non governative, nonché l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Art. 67 Misure di politica estera

1 La protezione provvisoria, le misure e l'assistenza nello Stato d'origine o nello Stato o regione di provenienza delle persone bisognose di protezione devono, per quanto possibile, completarsi reciprocamente.
2 La Confederazione collabora con lo Stato d'origine o di provenienza, con altri Paesi d'accoglienza e con organizzazioni internazionali, allo scopo di creare condizioni propizie a un ritorno sicuro.

Sezione 2: Procedura

Art. 68 Persone bisognose di protezione che si trovano all'estero

1 L'Ufficio federale definisce più precisamente il gruppo delle persone bisognose di protezione e decide chi può beneficiare della protezione provvisoria in Svizzera. Tiene conto del principio dell'unità della famiglia.
2 La decisione relativa alla concessione della protezione provvisoria può essere impugnata soltanto per violazione del principio dell'unità della famiglia.
3 L'articolo 20 si applica per analogia alle domande individuali presentate all'estero.

Art. 69 Persone bisognose di protezione che si trovano alla frontiera o in Svizzera

1 Gli articoli 18, 19 e 21-24 si applicano per analogia alle domande presentate da persone bisognose di protezione che si trovano alla frontiera o in Svizzera.
2 Se non vi è esposizione manifesta a una persecuzione ai sensi dell'articolo 3, l'Ufficio federale determina, esperito l'interrogatorio presso il centro di registrazione conformemente all'articolo 26, chi appartiene a un gruppo di persone bisognose di protezione e chi può beneficiare della protezione provvisoria in Svizzera. La concessione della protezione provvisoria non può essere impugnata.
3 Se è accordata la protezione provvisoria, la procedura d'esame di un'eventuale domanda di riconoscimento della qualità di rifugiato è sospesa.
4 Se intende rifiutare la protezione provvisoria, l'Ufficio federale prosegue senza indugio la procedura di riconoscimento della qualità di rifugiato o la procedura di allontanamento.

Art. 70 Riapertura della procedura per il riconoscimento della qualità di rifugiato

Le persone bisognose di protezione che hanno presentato una domanda per il riconoscimento della qualità di rifugiato possono chiedere al più presto cinque anni dopo la decisione di sospensione conformemente all'articolo 69 capoverso 3 la riapertura della procedura per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Al momento della riapertura di questa procedura la protezione provvisoria è revocata.

Art. 71 Concessione della protezione provvisoria alle famiglie

- 1 La protezione provvisoria è accordata anche ai coniugi delle persone bisognose di protezione e ai figli minorenni se:
 - a. chiedono insieme la protezione e non vi sono motivi d'esclusione ai sensi dell'articolo 73;
 - b. la famiglia è stata separata da avvenimenti ai sensi dell'articolo 4 e intende riunirsi in Svizzera, sempre che non si oppongano circostanze particolari.
- 2 La protezione provvisoria è accordata anche ai figli nati in Svizzera.
- 3 Deve essere autorizzata l'entrata in Svizzera degli aventi diritto che si trovano all'estero.
- 4 Il Consiglio federale disciplina per altri casi le condizioni per il ricongiungimento familiare.

Art. 72 Procedura

Per il rimanente, alle procedure secondo gli articoli 68, 69 e 71 si applicano per analogia le disposizioni delle sezioni 1 e 3 del capitolo 2.

Art. 73 Motivi d'esclusione

La protezione provvisoria non è accordata se la persona bisognosa di protezione adempie la fattispecie dell'articolo 53 o ha attentato all'ordine o alla sicurezza pubblici oppure li compromette gravemente.

Sezione 3: Statuto**Art. 74 Disciplinamento delle condizioni di residenza**

- 1 Le persone bisognose di protezione risiedono nel Cantone al quale sono state attribuite.
- 2 Se dopo cinque anni il Consiglio federale non ha ancora abrogato la protezione provvisoria, le persone bisognose di protezione ottengono dal Cantone un permesso di dimora valido fino all'abrogazione della protezione provvisoria.
- 3 Dieci anni dopo la concessione della protezione provvisoria, il Cantone può accordare loro il permesso di domicilio.

Art. 75 Autorizzazione d'esercitare un'attività lucrativa

- 1 Durante i primi tre mesi che seguono l'entrata in Svizzera, le persone bisognose di protezione non hanno diritto d'esercitare un'attività lucrativa. Trascorso tale termine, le autorità cantonali le autorizzano a esercitare un'attività lucrativa, sempre che lo permetta la situazione economica e del mercato del lavoro.
- 2 Il Consiglio federale può stabilire condizioni più favorevoli per l'esercizio di un'attività lucrativa.

3 Le autorizzazioni preesistenti sono mantenute.

4 Le persone bisognose di protezione, autorizzate a esercitare un'attività lucrativa conformemente alle disposizioni della polizia degli stranieri o che partecipano a programmi di occupazione di utilità pubblica, non soggiacciono al divieto di lavorare.

Sezione 4: Fine della protezione provvisoria e ritorno



Art. 76 Abrogazione della protezione provvisoria e allontanamento

1 Dopo aver consultato rappresentanti dei Cantoni, delle istituzioni di soccorso e, se del caso, di altre organizzazioni non governative, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e organizzazioni internazionali, il Consiglio federale fissa la data dell'abrogazione della protezione provvisoria accordata a certi gruppi di persone; esso statuisce con una decisione di portata generale.

2 L'Ufficio federale accorda il diritto d'essere sentiti alle persone toccate dalla decisione giusta il capoverso 1.

3 Se l'esercizio del diritto d'essere sentiti fa apparire indizi di persecuzione, si procede a un'audizione in applicazione degli articoli 29 e 30. Se non risultano indizi di persecuzione, l'Ufficio federale decide secondo l'articolo 35.

4 L'Ufficio federale dispone l'allontanamento delle persone toccate dalla decisione che, avendo il diritto di essere sentite, non si esprimono. Per l'esecuzione dell'allontanamento sono applicabili per analogia gli articoli 10 capoverso 4 e 46-48 della presente legge nonché l'articolo 22a LDDS 11)

Art. 77 Ritorno

La Confederazione sostiene gli sforzi internazionali volti a organizzare il ritorno.

Art. 78 Revoca

1 L'Ufficio federale può revocare la protezione provvisoria se:

- a. è stata ottenuta facendo false dichiarazioni o dissimulando fatti essenziali;
- b. la persona protetta ha attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera, la compromette gravemente o ha commesso atti riprensibili;
- c. la persona protetta ha soggiornato a lungo o ripetutamente nello Stato d'origine o di provenienza, dopo che le è stata accordata la protezione provvisoria;
- d. la persona protetta è titolare di un'autorizzazione di soggiorno regolare, rilasciata da uno Stato terzo nel quale può ritornare.

2 La protezione provvisoria non è revocata se la persona protetta si reca nel suo Stato d'origine o di provenienza con l'accordo delle autorità competenti.

3 La revoca della protezione provvisoria non si estende né al coniuge né ai figli dell'interessato, salvo se emerga che non siano bisognosi di protezione.

4 Prima di revocare la protezione provvisoria, si procede a un'audizione secondo gli articoli 29 e 30.

Art. 79 Termine della protezione provvisoria

La protezione provvisoria ha termine se la persona protetta trasferisce il centro della sua vita in un altro Paese, se rinuncia alla protezione provvisoria o se ha ottenuto un permesso di domicilio sulla base della LDDS 12).

Capitolo 5: Assistenza**Sezione 1: Concessione di prestazioni assistenziali e di assegni per figli****Art. 80 Competenza**

1 I Cantoni garantiscono assistenza alle persone che soggiornano in Svizzera sulla base della presente legge. Essi possono delegare l'adempimento di tutto o parte del compito a terzi, segnatamente alle istituzioni di soccorso autorizzate ai sensi dell'articolo 30 capoverso 2.

2 Fintanto che tali persone si trovano in un centro di registrazione o in un centro di prima integrazione per gruppi di rifugiati, l'assistenza è garantita dalla Confederazione.

Art. 81 Diritto alle prestazioni assistenziali

Le persone che soggiornano in Svizzera sulla base della presente legge e non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento ricevono l'assistenza necessaria se nessun terzo è tenuto a soccorrerle in virtù di un obbligo legale o contrattuale.

Art. 82 Prestazioni assistenziali

1 La concessione di prestazioni assistenziali è retta dal diritto cantonale.

2 Il sostegno ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora deve consistere quanto possibile in prestazioni in natura.

3 Nel sostegno ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione che hanno diritto a un permesso di dimora occorre tenere conto della loro situazione particolare; segnatamente se ne faciliterà l'integrazione professionale, sociale e culturale.

Art. 83 Limitazioni delle prestazioni assistenziali

I servizi competenti possono rifiutare, ridurre o sopprimere in tutto o in parte le prestazioni assistenziali se il beneficiario:

- a. le ha ottenute o ha tentato di ottenerle facendo dichiarazioni inesatte o incomplete;
- b. rifiuta di informare il servizio competente sulla propria situazione economica o non l'autorizza a chiedere informazioni;
- c. non comunica modifiche essenziali della propria situazione;
- d. manifestamente non si adopera per migliorare la sua situazione rifiutando segnatamente un lavoro o un alloggio convenienti che gli sono stati attribuiti;
- e. senza consultare il servizio competente, scioglie il rapporto di

1 §

- lavoro o di locazione o provoca per sua colpa tale scioglimento aggravando così la sua situazione;
- f. utilizza abusivamente le prestazioni assistenziali;
 - g. non si conforma agli ordini del servizio competente, pur sotto minaccia di soppressione delle prestazioni assistenziali.

Art. 84 Assegni per figli

Nel caso di richiedenti i cui figli vivono all'estero, gli assegni sono trattenuti durante la procedura d'asilo. Essi sono versati se al richiedente è riconosciuta la qualità di rifugiato o è concessa l'ammissione provvisoria in virtù dell'articolo 14a capoversi 3, 4 o 4bis LDDS 13).

Sezione 2: Obbligo di rimborso e di garanzia

Art. 85 Obbligo di rimborso

1 In quanto ragionevolmente esigibile, le spese d'assistenza, di partenza e di esecuzione nonché i costi della procedura di ricorso devono essere rimborsati.

2 La Confederazione fa valere il diritto al rimborso. Il Dipartimento può delegare tale compito ai Cantoni.

3 Il diritto al rimborso si prescrive in un anno a contare dal giorno in cui l'autorità competente ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso dieci anni dopo la sua insorgenza. La prescrizione è sospesa fintanto che esiste un conto di garanzia secondo l'articolo 86 capoverso 2. Tali crediti non fruttano interesse.

4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli e definisce le eccezioni all'obbligo di rimborso. Per stabilire le spese da rimborsare, può basarsi su presunzioni.

Art. 86 Obbligo di garanzia

1 I richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione sono tenuti a fornire garanzia per il rimborso delle spese di assistenza, di partenza e di esecuzione nonché dei costi della procedura di ricorso.

2 La Confederazione istituisce conti di garanzia destinati unicamente a tale scopo. Le spese di gestione sono a carico della persona tenuta a fornire garanzia.

3 Il Consiglio federale stabilisce quale parte di reddito della persona tenuta a fornire garanzia il datore di lavoro deve versare sul conto di garanzia. L'autorità cantonale vincola l'autorizzazione provvisoria d'esercitare un'attività lucrativa a un onere corrispondente.

4 I richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora sono tenuti a dichiarare i valori patrimoniali che non provengono dal reddito dell'attività lucrativa. Le autorità competenti possono fare accreditare il conto di garanzia di tali valori patrimoniali fino a concorrenza della somma probabile corrispondente alle spese d'assistenza, di partenza e di esecuzione, nonché ai costi della procedura di ricorso e detrarre le relative spese se:

- a. i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora non possono provare l'origine dei valori patrimoniali; o
 - b. tali valori superano l'importo fissato dal Consiglio federale.
- 5 La Confederazione può affidare a terzi i compiti connessi all'esecuzione dell'obbligo di prestare garanzia.
- 6 Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 87 **Restituzione delle somme versate a titolo di garanzia**

1 Su richiesta, le garanzie prestate sono restituite dopo deduzione delle spese computabili quando la persona tenuta a fornire garanzia:

- a. ha sprovatamente o probabilmente lasciato definitivamente la Svizzera;
- b. in quanto richiedente l'asilo o rifugiato, ha ottenuto un permesso di dimora;
- c. in quanto beneficiario della protezione provvisoria, ha ottenuto un permesso di domicilio o risiede in Svizzera da almeno dieci anni.

2 Il diritto alla restituzione di un eventuale saldo attivo che non è fatto regolarmente valere entro dieci anni passa alla Confederazione. Se il diritto non ha potuto essere fatto valere per motivi scusabili, la Confederazione può restituire il saldo attivo all'interessato anche dopo dieci anni.

3 La Confederazione può affidare a terzi i compiti d'esecuzione connessi allo scioglimento dei conti di garanzia.

4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Capitolo 6: **Sussidi federali****Art. 88** **Somme forfettarie**

1 Per i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, la Confederazione versa ai Cantoni, al massimo fino al giorno in cui l'allontanamento dev'essere eseguito o al giorno in cui tali persone ricevono o hanno diritto a un permesso di dimora:

- a. una somma forfettaria per le spese d'assistenza; e
- b. un contributo forfettario per le spese di servizio sociale e amministrazione.

2 Per le persone bisognose di protezione che hanno diritto a un permesso di dimora in virtù dell'articolo 74 capoverso 2, la Confederazione versa ai Cantoni la metà della somma forfettaria prevista dal capoverso 1 lettera a fino al giorno in cui l'allontanamento dev'essere eseguito o al giorno in cui è accordato il permesso di domicilio o, al più tardi, fino al giorno in cui un tale permesso potrebbe essere rilasciato in virtù dell'articolo 74 capoverso 3.

3 Per i rifugiati, la Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria per le spese d'assistenza, di servizio sociale e d'amministrazione, fino alla concessione del permesso di domicilio o fino al giorno in cui nasce un diritto di domicilio in virtù dell'articolo 60 capoverso 2.

4 Il Consiglio federale può ordinare il versamento di somme forfettarie in altri casi ove lo giustifichino circostanze particolari; tale è il caso in particolare se si tratta di rifugiati con permesso di domicilio o di persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora o di domicilio, a condizione che gli uni e le altre siano anziani o handicappati.

5 Le somme forfettarie non sono erogate se la Confederazione versa una somma forfettaria giusta l'articolo 14e capoverso 2 LDDS 14).

Art. 89 **Fissazione di somme forfettarie**

1 Il Consiglio federale fissa le somme forfettarie definite dall'articolo 88 capoversi 1 lettera a, 2 e 3 sulla base delle spese probabili risultanti da soluzioni economiche.



2 Le somme forfetarie possono essere fissate segnatamente in funzione del grado d'indigenza o della durata del soggiorno del beneficiario e secondo i Cantoni.

3 Il Consiglio federale disciplina:

- a. il rimborso di speciali prestazioni assistenziali che non sono rimborsate con somme forfetarie;
- b. il seguito della procedura.

Art. 90 Finanziamento di alloggi collettivi

1 La Confederazione può finanziare in tutto o in parte la costruzione, la trasformazione o l'equipaggiamento di alloggi collettivi nei quali le autorità collocano persone che soggiornano in Svizzera sulla base della presente legge.

2 Il Consiglio federale disciplina la procedura e definisce i dettagli in materia di proprietà e di salvaguardia della destinazione vincolata degli edifici.

3 Determina in quale misura il finanziamento diretto degli alloggi da parte della Confederazione può essere computato sulle somme forfetarie.

Art. 91 Altri sussidi

1 La Confederazione può incoraggiare l'attuazione di programmi d'occupazione e di formazione d'utilità pubblica.

2 Può rimborsare ai Cantoni le borse per la formazione e per il perfezionamento professionali.

3 Può versare sussidi a istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate che soggiornano in Svizzera sulla base della presente legge.

4 Può versare sussidi per favorire l'integrazione sociale, professionale e culturale dei rifugiati e delle persone bisognose di protezione che hanno diritto a un permesso di dimora; di regola, tali contributi sono versati soltanto se i Cantoni, i Comuni o terzi partecipano adeguatamente alla copertura dei costi.

5 Può versare ai Cantoni un sussidio per il pagamento dei premi per le casse malati.

6 La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese di personale nelle quali incorrono in occasione della preparazione delle decisioni giusta l'articolo 31.

7 Può, nell'ambito della collaborazione internazionale definita dall'articolo 113, versare sussidi a organismi che attuano progetti di portata internazionale o a organizzazioni internazionali.

8 Il Consiglio federale disciplina condizioni e procedura di versamento e di conteggio dei sussidi.

Art. 92 Spese d'entrata e partenza

1 La Confederazione può assumersi le spese occasionate dall'entrata e dalla partenza dei rifugiati e delle persone bisognose di protezione.

2 Se tali persone sono indigenti, essa si assume le spese di partenza dei richiedenti l'asilo, delle persone la cui domanda d'asilo è stata respinta o che l'hanno ritirata e delle persone da allontanare dopo la revoca della protezione provvisoria.

3 Essa può versare ai Cantoni contributi per le spese in rapporto diretto con l'organizzazione della partenza.

4 Il Consiglio federale disciplina condizioni e procedura di versamento e di conteggio dei contributi. Nella misura del possibile, fissa somme forfettarie.

Art. 93 Aiuto al ritorno e reintegrazione

1 La Confederazione presta un aiuto al ritorno. A tale scopo può prevedere le misure seguenti:

- a. finanziamento integrale o parziale di progetti, in Svizzera, per il mantenimento della capacità al ritorno;
- b. finanziamento integrale o parziale di progetti nel Paese d'origine o di provenienza o in uno Stato terzo per facilitare il ritorno e la reintegrazione;
- c. in casi particolari, un sostegno finanziario per facilitare l'integrazione o per assicurare l'assistenza sanitaria nel Paese d'origine o di provenienza o in uno Stato terzo.

2 Ai fini dell'aiuto al ritorno e della reintegrazione, la Confederazione può collaborare con organizzazioni internazionali e istituire un ufficio di coordinamento.

3 Il Consiglio federale disciplina condizioni e procedura di versamento e di conteggio dei sussidi.

Art. 94 Sussidi a istituzioni di soccorso

1 La Confederazione può versare sussidi per le spese amministrative a un'organizzazione mantello delle istituzioni di soccorso autorizzate.

2 Le istituzioni di soccorso autorizzate ricevono un indennizzo forfettario per la partecipazione all'audizione di cui all'articolo 30.

3 Il Consiglio federale fissa l'ammontare dei sussidi giusta il capoverso 1 e le somme forfettarie giusta il capoverso 2.

Art. 95 Vigilanza

1 La Confederazione verifica che i sussidi federali siano utilizzati conformemente al diritto sulle sovvenzioni e che i conteggi siano allestiti secondo le prescrizioni. Essa può affidare tali compiti a terzi.

2 I destinatari di sussidi federali devono, su richiesta, mettere a disposizione degli organi incaricati della vigilanza finanziaria i documenti e giustificativi contabili necessari, fornire le informazioni occorrenti nonché permettere l'accesso ai luoghi. Le violazioni di tale obbligo sono punite giusta l'articolo 40 della legge federale del 5 ottobre 1990¹⁵⁾ sugli aiuti finanziari e le indennità.

3 Il Controllo federale delle finanze vigila sulle questioni finanziarie legate all'asilo conformemente alla legge federale del 28 giugno 1967¹⁶⁾ sul Controllo delle finanze. Esso può effettuare sopralluoghi.

Capitolo 7: Trattamento di dati personali**Art. 96 Trattamento di dati personali**

Nella misura in cui lo esige il compimento del mandato legale, l'Ufficio federale, le autorità di ricorso e le organizzazioni private incaricate di compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare dati personali relativi a un richiedente l'asilo o una persona da proteggere e ai loro congiunti, compresi dati degni di particolare protezione o profili della personalità conformemente all'articolo 3 lettere c e d della legge federale sulla protezione dei dati 17).

Art. 97 Comunicazione di dati personali allo Stato d'origine o di provenienza

- 1 È vietato comunicare allo Stato d'origine o di provenienza dati personali relativi a un richiedente l'asilo, un rifugiato riconosciuto o a una persona bisognosa di protezione, qualora una tale comunicazione metta in pericolo la persona interessata o i suoi congiunti.
- 2 A partire dal momento in cui una decisione d'allontanamento è eseguibile, l'autorità competente è autorizzata, allo scopo di procurarsi i documenti di viaggio necessari all'esecuzione della decisione, a prendere contatto con le autorità dello Stato d'origine o di provenienza e a comunicare loro le generalità necessarie all'allestimento di tali documenti.
- 3 In vista dell'esecuzione di un allontanamento verso lo Stato d'origine o di provenienza, l'autorità incaricata dell'organizzazione della partenza può comunicare alle autorità estere i dati seguenti:
- a. cognome, nome, pseudonimi, data di nascita, sesso, nazionalità, cognomi e nomi dei genitori, ultimo indirizzo conosciuto nello Stato d'origine o di provenienza;
 - b. se del caso impronte digitali e fotografie;
 - c. indicazioni sullo stato di salute, nella misura in cui siffatta comunicazione sia nell'interesse della persona interessata.

Art. 98 Comunicazione di dati personali a Stati terzi e a organizzazioni internazionali

- 1 In vista dell'esecuzione della presente legge, l'Ufficio federale e le autorità di ricorso sono autorizzati a comunicare dati personali alle autorità estere e alle organizzazioni internazionali incaricate di compiti in tale ambito, sempre che lo Stato o l'organizzazione internazionale in questione garantisca una protezione equivalente dei dati trasmessi.
- 2 Possono essere comunicati i dati seguenti:
- a. generalità (cognome, nome, pseudonimi, data di nascita, sesso, nazionalità) della persona interessata e, se necessario, dei congiunti;
 - b. indicazioni relative al passaporto o ad altri documenti d'identità;
 - c. altri dati necessari per accertare l'identità di una persona;
 - d. indicazioni sui luoghi di soggiorno e gli itinerari;
 - e. indicazioni sulle autorizzazioni di residenza e sui visti accordati;
 - f. indicazioni sull'eventuale deposito di una domanda d'asilo (luogo e data del deposito, stadio della procedura, dati sommari sul tenore della decisione presa).



Art. 99 Esame dattiloscopico

1 Sono prese impronte digitali e fotografie di ogni richiedente l'asilo e persona bisognosa di protezione. Il Consiglio federale definisce le eccezioni.

2 Le impronte digitali e le fotografie sono registrate in una banca dati senza le corrispondenti generalità.

3 Il Dipartimento confronta tutte le nuove impronte digitali con quelle della banca dati dell'Ufficio federale e quelle della banca dati dell'Ufficio federale di polizia.

4 Se vi è concordanza tra le impronte digitali registrate dall'Ufficio federale e quelle dell'Ufficio federale di polizia, il Dipartimento ne informa entrambi nonché le autorità cantonali di polizia interessate, indicando le generalità della persona interessata (cognome, nome, pseudonimi, data di nascita, sesso e numero di riferimento). Per i rilevamenti fatti dalla polizia si comunicano inoltre in forma cifrata la data, il luogo e il motivo della registrazione delle impronte digitali.

5 L'Ufficio federale utilizza queste indicazioni per:

- a. verificare l'identità della persona interessata;
- b. verificare se la persona interessata ha già domandato asilo;
- c. verificare se esistono dati che confermano o contraddicono le dichiarazioni della persona interessata;
- d. verificare se esistono dati che indicano che la persona interessata non è degna di ottenere asilo;
- e. facilitare l'assistenza amministrativa alle autorità di polizia.

6 I dati personali comunicati secondo il capoverso 4 non possono essere resi noti all'estero senza il consenso del titolare della collezione di dati. È applicabile per analogia l'articolo 6 capoverso 1 della legge federale sulla protezione dei dati¹⁸⁾.

7 I dati sono distrutti:

- a. se l'asilo è accordato;
- b. dieci anni al più tardi dopo il rifiuto, il ritiro o lo stralcio passati in giudicato di una domanda d'asilo o dopo una decisione di non entrata nel merito;
- c. per le persone bisognose di protezione, al più tardi dieci anni dopo l'entrata in Svizzera.

Art. 100 Sistema di registrazione

1 L'Ufficio federale e le autorità di ricorso tengono ciascuno un sistema di registrazione automatizzato, allo scopo di:

- a. registrare i richiedenti l'asilo, i rifugiati, le persone bisognose di protezione, le persone ammesse provvisoriamente e gli apolidi;
- b. registrare ricorsi;
- c. organizzare in modo efficiente e razionale il lavoro;
- d. controllare la gestione;
- e. allestire le statistiche.

2 Sono rilevati e trattati nel sistema di registrazione automatizzato tutti i dati personali necessari all'adempimento dei compiti definiti nel capoverso 1 e in particolare le indicazioni sull'appartenenza religiosa o etnica nonché le informazioni sulle prestazioni assistenziali ricevute, compreso il pagamento delle spese mediche.

3 Il Consiglio federale emana disposizioni d'esecuzione sull'organizzazione e la gestione del sistema di registrazione automatizzato

delle persone, sul catalogo dei dati da registrare, sull'accesso ai dati, sulle autorizzazioni di trattamento, sulla durata della conservazione, l'archiviazione e la distruzione dei dati.

Art. 101 Comunicazione di dati registrati

1 L'Ufficio federale può permettere l'accesso con procedura di richiamo ai dati che ha memorizzato o che ha fatto memorizzare nel sistema di registrazione automatizzato, nella misura in cui l'adempimento dei compiti legali lo esiga, alle seguenti autorità:

- a. le autorità cantonali di polizia degli stranieri e d'assistenza per l'adempimento del mandato legale ai sensi della presente legge;
- b. le autorità federali responsabili della sicurezza interna e della polizia per l'identificazione delle persone nell'ambito d'inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, dello scambio inter-cantonale e internazionale delle informazioni di polizia, dell'assistenza giudiziaria e amministrativa internazionale e del controllo delle registrazioni RIPOL in virtù dell'ordinanza RIPOL del 19 giugno 1995¹⁹⁾, nonché per la valutazione dell'indegnità e della violazione o dell'esposizione a pericolo della sicurezza interna o esterna della Svizzera, conformemente all'articolo 53 della presente legge;
- c. l'Ufficio federale degli stranieri per l'adempimento dei compiti nell'ambito della LDDS²⁰⁾;
- d. la Commissione di ricorso per la trattazione dei ricorsi che le pervengono;
- e. il Servizio dei ricorsi del Dipartimento per la trattazione dei ricorsi che gli pervengono;
- f. i posti di frontiera per il controllo delle entrate illegali;
- g. il Coordinatore in materia di politica internazionale dei rifugiati del Dipartimento federale degli affari esteri per l'adempimento dei suoi compiti in virtù della presente legge;
- h. il Controllo federale delle finanze per la vigilanza finanziaria;
- i. le autorità cantonali e comunali di polizia per i controlli in materia di polizia degli stranieri e per l'identificazione delle persone in occasione delle inchieste di polizia di sicurezza e di polizia criminale;
- k. gli uffici cantonali del lavoro per l'esame delle domande di permesso di lavoro per richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione.

2 L'Ufficio federale può comunicare in altra maniera i dati che ha memorizzato o fatto memorizzare nel sistema di registrazione automatizzato alle autorità o organizzazioni seguenti:

- a. l'Ufficio federale di statistica; i dati sono comunicati anonimizzati per l'allestimento delle statistiche, segnatamente per la statistica federale annuale dell'evoluzione demografica e per i censimenti;
- b. l'Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati per il coordinamento dei compiti affidati dalla presente legge alle istituzioni di soccorso autorizzate;
- c. i terzi incaricati di gestire i conti di garanzia in virtù della presente legge per l'adempimento dei loro compiti.

3 È vietato comunicare all'estero dati personali, trasmessi in virtù dei capoversi 1 e 2, senza l'accordo del titolare della collezione dei dati. L'articolo 6 capoverso 1 della legge federale sulla protezione dei dati²¹⁾ si applica per analogia.

4 Di norma i dati di terzi non interessati non possono essere comunicati alle autorità citate nel capoverso 1; in ogni caso, quest'ultime non possono trattarli ulteriormente.



RS 172.213.61 19)
RS 142.20 20)
RS 235.1 21)

Art. 102 Sistema di informazione e di documentazione

1 L'Ufficio federale gestisce, in collaborazione con la Commissione di ricorso, un sistema di informazione e di documentazione automatizzato. Tale sistema contiene informazioni e documenti tecnici memorizzati in diverse banche dati e concernenti i compiti dell'Ufficio federale e della Commissione di ricorso. Se necessario, è possibile memorizzare anche dati personali che figurano nei testi, segnatamente le generalità, nonché dati degni di particolare protezione e profili della personalità.

2 Soltanto i collaboratori dell'Ufficio federale e della Commissione di ricorso hanno accesso alle banche dati che contengono dati degni di particolare protezione e profili della personalità.

3 L'accesso mediante procedura di richiamo alle banche dati che contengono soprattutto informazioni tecniche provenienti da fonti pubbliche può essere accordato dietro richiesta a utenti esterni.

4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, segnatamente l'accesso al sistema e la protezione dei dati personali che vi sono registrati.

Capitolo 8: Protezione giuridica**Sezione 1: Procedura di ricorso a livello cantonale****Art. 103**

1 I Cantoni prevedono almeno un'istanza di ricorso contro le decisioni delle autorità cantonali prese sulla base della presente legge e delle relative disposizioni d'esecuzione.

2 Il ricorso contro le decisioni cantonali di ultima istanza è retto dalle disposizioni generali della procedura federale, a meno che la presente legge non disponga altrimenti.

Sezione 2: Procedura di ricorso a livello federale**Art. 104 Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo**

1 Il Consiglio federale nomina i membri della Commissione di ricorso e stabilisce il loro statuto. Fissa le modalità d'organizzazione e può prevedere segnatamente l'istituzione di un servizio di picchetto per i casi urgenti. Può anche emanare prescrizioni procedurali, segnatamente sulla procedura orale, la notificazione orale di decisioni nonché la procedura sommaria.

2 La Commissione di ricorso decide nella formazione di tre giudici in merito ai ricorsi, alle revisioni e alle domande conformemente all'articolo 24 della legge sulla procedura amministrativa²²), che non rientrano nella competenza del giudice unico ai sensi dell'articolo 111 capoverso 2.

3 Se si tratta di giudicare una questione di principio o di risolvere una questione giuridica essenziale in deroga a una decisione anteriore, la Commissione delibera al completo. Essa decide a maggioranza dei voti dei membri; il voto del presidente della Commissione è determinante. La decisione è vincolante per la risoluzione della controversia.

4 Il presidente della commissione determina le misure organizzative necessarie al coordinamento della giurisprudenza.



Art. 105 **Competenza**

1 La Commissione di ricorso decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio federale concernenti:

- a. il rifiuto dell'asilo e la non entrata nel merito di una domanda d'asilo;
- b. il rifiuto della protezione provvisoria; è fatto salvo l'articolo 68 capoverso 2, a meno che non sia invocata la violazione del principio dell'unità della famiglia;
- c. l'allontanamento;
- d. la fine dell'asilo o della protezione provvisoria;
- e. l'abrogazione dell'ammissione provvisoria, ove una tale ammissione sia stata pronunciata in virtù dell'articolo 44 capoversi 2 e 3.

2 I Cantoni possono fare ricorso alla Commissione di ricorso se l'Ufficio federale non ha dato seguito a una domanda ai sensi dell'articolo 44 capoverso 5.

3 I ricorsi fondati sulle disposizioni del capitolo 7 sono retti dall'articolo 25 della legge federale sulla protezione dei dati²³.

4 Il Dipartimento pronuncia definitivamente sugli altri ricorsi, a meno che non sia ammissibile un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

Art. 106 **Motivi di ricorso**

1 Il ricorrente può far valere:

- a. la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
- b. l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti;
- c. l'inadeguatezza.

2 Per giudicare dell'inadeguatezza, la Commissione di ricorso è tenuta a rispettare le direttive e le istruzioni particolari del Consiglio federale.

Art. 107 **Decisioni incidentali impugnabili**

1 Le decisioni incidentali prese in applicazione degli articoli 10 capoversi 1-3 e 18-48 della presente legge nonché dell'articolo 22a LDDS²⁴, possono essere impugnate soltanto con ricorso contro la decisione finale. È fatto salvo il ricorso contro le decisioni prese in applicazione dell'articolo 27 capoverso 3.

2 Si possono inoltre impugnare con ricorso distinto, nella misura in cui possono causare un pregiudizio irreparabile:

- a. le misure cautelari;
- b. le decisioni con le quali si sospende la procedura, salvo quelle secondo l'articolo 69 capoverso 3.

3 Si possono anche impugnare con ricorso distinto le decisioni relative al rifiuto provvisorio dell'entrata in Svizzera e all'assegnazione di un luogo di soggiorno presso l'aeroporto (art. 22 cpv. 1 e 2).

Art. 108 **Esame della decisione relativa al rifiuto dell'entrata in Svizzera e dell'assegnazione di un luogo di soggiorno presso aeroporti**

1 Il ricorso contro la decisione relativa al rifiuto provvisorio dell'entrata in Svizzera e all'assegnazione di un luogo di soggiorno presso l'aeroporto (art. 22 cpv. 1 e 2) deve essere presentato prima della notifica della decisione di allontanamento di cui all'articolo 23 capoversi 1 e 3.

2 La Commissione di ricorso si pronuncia in merito al ricorso, generalmente in base agli atti, entro 48 ore.

RS 235.1 ²³⁾

RS142.20 ²⁴⁾

Art. 109 Termine di evasione dei ricorsi

La Commissione di ricorso pronuncia di norma entro il termine di sei settimane sui ricorsi contro le decisioni di cui agli articoli 32-35 e 40 capoverso 1.

Art. 110 Termini di procedura

- 1 Il termine supplementare per regolarizzare un ricorso è di sette giorni.
- 2 Il termine per produrre le prove è di sette giorni se si tratta di mezzi di prova che si trovano in Svizzera e di 30 giorni se si tratta di mezzi di prova che si trovano all'estero. Le perizie devono essere fornite entro 30 giorni.
- 3 Un ulteriore termine può essere accordato se il ricorrente o il suo rappresentante, segnatamente per ragioni di salute o infortunio, sono impediti d'agire entro il termine fissato.
- 4 Per le procedure di cui all'articolo 108 i termini sono di 24 ore.

Art. 111 Procedura semplificata

- 1 Nel caso di ricorsi manifestamente infondati o dei ricorsi di cui all'articolo 108, si può rinunciare allo scambio di scritti.
- 2 I giudici decidono in qualità di giudice unico in caso di:
 - a. stralcio di ricorsi in quanto privi di oggetto;
 - b. non entrata nel merito su ricorsi manifestamente irricevibili;
 - c. decisione relativa al rifiuto provvisorio dell'entrata in Svizzera all'aeroporto e all'assegnazione di un luogo di soggiorno presso l'aeroporto.
- 3 La decisione su ricorso è motivata sommariamente.

Art. 112 Effetto sospensivo ed esecuzione immediata

- 1 Se è stata ordinata l'esecuzione immediata dell'allontanamento, lo straniero può, entro 24 ore, presentare alla Commissione di ricorso un'istanza di ripristino dell'effetto sospensivo. Lo straniero dev'essere informato sui suoi diritti.
- 2 La Commissione di ricorso decide entro 48 ore in merito all'istanza di ripristino dell'effetto sospensivo.
- 3 Fino alla decisione sull'istanza, il ricorrente può essere tenuto in stato di fermo dall'autorità competente, ma non oltre le 72 ore.
- 4 L'uso di rimedi di diritto o di mezzi d'impugnazione straordinari non sospende l'esecuzione, a meno che l'autorità competente per il disbrigo non decida altrimenti.

Capitolo 9: Collaborazione internazionale e commissione consultiva**Art. 113 Collaborazione internazionale**

La Confederazione partecipa all'armonizzazione a livello internazionale della politica europea in materia di rifugiati e alla soluzione dei problemi dei rifugiati all'estero. Essa sostiene l'attività delle istituzioni internazionali di soccorso. Collabora segnatamente con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Art. 114 Commissione consultiva

Il Consiglio federale istituisce una commissione consultiva per le questioni dei rifugiati.

Capitolo 10: Disposizioni penali concernenti il capitolo 5 sezione 2



Art. 115 Delitti

È punito con la detenzione fino a sei mesi o con la multa fino a 20 000 franchi, se non si tratta di un crimine o di un delitto per il quale il Codice penale²⁵⁾ commina una pena più grave, chiunque:

- a. ottiene abusivamente un vantaggio pecuniario per sé o altri, sulla base della presente legge, facendo dichiarazioni inveritiere o incomplete o in qualsiasi altro modo;
- b. si sottrae totalmente o in parte all'obbligo di fornire garanzia conformemente all'articolo 86, facendo dichiarazioni inveritiere o incomplete o in qualsiasi altro modo;
- c. in qualità di datore di lavoro, deduce garanzie dal salario di un impiegato non usandole per lo scopo previsto.

Art. 116 Contravvenzioni

È punito con la multa, a meno che il fatto non rientri nel campo d'applicazione dell'articolo 115, chiunque:

- a. viola l'obbligo d'informare, facendo scientemente dichiarazioni inveritiere o rifiutando di fornire un'informazione;
- b. si oppone a un controllo ordinato dall'autorità competente o lo rende impossibile in qualsiasi altro modo.

Art. 117 Delitti e contravvenzioni commessi in un'azienda

Delitti e contravvenzioni commessi nella gestione di una persona giuridica, di una società di persone o di una ditta individuale o nella gestione di un ente o di uno stabilimento di diritto pubblico sono retti dagli articoli 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo²⁶⁾.

Art. 118 Perseguimento penale

Il perseguimento penale incombe ai Cantoni.

Capitolo 11: Disposizioni finali

Art. 119 Esecuzione

Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge. Esso emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 120 Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogati:

- a. la legge sull'asilo del 5 ottobre 1979²⁷⁾;
- b. il decreto federale del 16 dicembre 1994²⁸⁾ concernente provvedimenti di risparmio nel settore dell'asilo e degli stranieri.

RS 311.0 ²⁵⁾

RS 313.0 ²⁶⁾

RU 1980 1718, ²⁷⁾

1986 2062,

1987 1674,

1990 938 1587,

1994 1634 2876,

1995 146 1126,

1997 2394 4356,

1998 1582.

RU 1994 2876 ²⁸⁾

Art. 121 Disposizioni transitorie

1 Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto.

2 Le procedure pendenti volte a ottenere il permesso di dimora di polizia degli stranieri ai sensi dell'attuale articolo 17 capoverso 2 diventano prive di oggetto.

3 La Commissione di ricorso e il Dipartimento restano competenti in merito alle procedure di ricorso pendenti davanti ai loro servizi all'entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il capoverso 2.

4 Con l'entrata in vigore della presente legge, gli stranieri ammessi provvisoriamente in gruppo in virtù dell'attuale articolo 14a capoverso 5 LDDS²⁹⁾ sottostanno alle disposizioni del capitolo 4. La durata della presenza delle persone ammesse provvisoriamente in gruppo è computata per il calcolo dei termini previsti dall'articolo 74 capoversi 2 e 3.

5 Il versamento delle prestazioni assistenziali a rifugiati titolari di un permesso di dimora è retto dal diritto previgente durante due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 122 Rapporto con il decreto federale del 26 giugno 1998³⁰⁾ concernente misure urgenti nel settore dell'asilo e degli stranieri

Se il decreto federale del 26 giugno 1998 concernente misure urgenti nel settore dell'asilo e degli stranieri viene impugnato con referendum e respinto in votazione popolare, le seguenti disposizioni decadono:

- a. articolo 8 capoverso 4 (obbligo di collaborare all'ottenimento di documenti di viaggio validi);
- b. articolo 32 capoverso 2 lettera a (non entrata nel merito in caso di mancata consegna di documenti di viaggio o d'identità);
- c. articolo 33 (non entrata nel merito in caso di deposito ulteriore abusivo di una domanda d'asilo);
- d. articolo 32 capoverso 2 lettera b (non entrata nel merito in caso di inganno sull'identità);
in questo caso il testo dell'articolo 16 capoverso 1 lettera b nella versione conforme al numero I del decreto federale del 22 giugno 1990³¹⁾ concernente la procedura d'asilo sostituisce la disposizione prevista dall'articolo 32 capoverso 2 lettera b; e
- e. articolo 45 capoverso 2 (esecuzione immediata in caso di decisione di non entrata nel merito); in questo caso il testo dell'articolo 17a capoverso 2 nella versione conforme al numero II della legge federale del 18 marzo 1994³²⁾ concernente misure coercitive in materia di diritto degli stranieri sostituisce l'articolo 45 capoverso 2, previo adeguamento dei rinvii agli articoli ivi citati.

Art. 123 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

RS 142.20 29)

RU 1998 1582 30)

RU 1990 938 31)

RU 1995 146 151 32)

1 §

Allegato

Modifica del diritto in vigore

1 La legge federale del 26 marzo 1931³⁴⁾ concernente la dimora e il domicilio degli stranieri è modificata come segue:

Art. 14a cpv. 2-6

2 L'esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire o essere allontanato né verso il Paese d'origine o di provenienza, né verso un Paese terzo.

3 L'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso il Paese d'origine o di provenienza o in uno Stato terzo è contrario a impegni di diritto internazionale.

4 L'esecuzione non è ragionevolmente esigibile in particolare se implica per lo straniero un'esposizione concreta a pericolo.

4bis Se l'esecuzione dell'allontanamento espone il richiedente l'asilo a una grave situazione personale ai sensi dell'articolo 44 capoverso 3 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998³⁵⁾, l'Ufficio federale dei rifugiati può deciderne l'ammissione provvisoria.

5 Abrogato

6 I capoversi 4 e 4bis non sono applicabili se lo straniero allontanato o espulso ha messo in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici o li compromette in maniera grave.

Art. 14b cpv. 2bis-4

2bis L'ammissione provvisoria ai sensi dell'articolo 14a capoverso 4bis, può essere abrogata se lo straniero non si trova più in una grave situazione personale come definita all'articolo 44 capoverso 3 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998³⁶⁾ o se sono dati motivi ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 lettere a o b.

3 Abrogato

4 L'assunzione delle spese di partenza e il versamento di un aiuto al ritorno da parte della Confederazione sono retti dagli articoli 92 e 93 della legge sull'asilo, sempre che si applichino ai richiedenti l'asilo.

Art. 14c

1 Fatto salvo l'articolo 14b capoversi 2 e 2bis, l'ammissione provvisoria può essere pronunciata per dodici mesi. Il Cantone di dimora ne prolunga la durata, di norma, di dodici mesi ogni volta.

2 Lo straniero ammesso a titolo provvisorio può scegliere liberamente il luogo di dimora nel territorio dell'attuale Cantone di dimora o del Cantone di assegnazione³⁷⁾.

3 Le autorità cantonali autorizzano lo straniero a esercitare un'attività lucrativa dipendente per quanto il mercato del lavoro e la situazione economica lo consentano.

4 Fissazione, versamento e conteggio delle prestazioni assistenziali sono retti dal diritto cantonale. Il capitolo 5 della legge sull'asilo del

RS 142.20; RU...³⁴⁾

RS 142.31; RU...(FF 1998 2791)³⁵⁾

RS 142.31; RU...(FF 1998 2791)³⁶⁾

Se la modifica della LDDS³⁷⁾

del 26 giugno 1998 è impugnata con referendum e respinta in votazione popolare, l'articolo 14c capoverso 2 assume il seguente tenore:

2 Lo straniero ammesso a titolo provvisorio può scegliere liberamente il luogo di dimora nel territorio dell'attuale Cantone di dimora.

26 giugno 1998³⁸⁾ si applica per analogia. L'assistenza ai rifugiati ammessi provvisoriamente è retta dalle disposizioni dei capitoli 5 e 6 della legge sull'asilo applicabili ai rifugiati.

5 Per ogni straniero ammesso provvisoriamente, la Confederazione versa ai Cantoni la somma forfettaria prevista dall'articolo 88 capoverso 1 lettera a della legge sull'asilo. L'obbligo di rimborsare le spese sorge al momento della presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 14b capoverso 1 o dell'ammissione provvisoria ai sensi dell'articolo 14a capoverso 1 e dura fino alla data fissata dall'Ufficio federale dei rifugiati per l'abrogazione dell'ammissione provvisoria.

6 Gli stranieri ammessi provvisoriamente sono obbligati a fornire garanzie per il rimborso delle spese d'assistenza, procedura, partenza ed esecuzione. Gli articoli 85-87 e le disposizioni del capitolo 10 della legge sull'asilo si applicano per analogia.

Art. 20 cpv. 1 lett. b

1 Sono impugnabili con ricorso al Dipartimento federale di giustizia e polizia:

b. le decisioni dell'Ufficio federale dei rifugiati sull'ammissione provvisoria di stranieri; fanno eccezione le decisioni prese in virtù dell'articolo 44 capoversi 2 e 3 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998³⁹⁾.

2. La legge federale del 24 giugno 1977⁴⁰⁾ sull'assistenza è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 3

3 L'assistenza degli Svizzeri all'estero è retta dalla legge federale del 21 marzo 1973⁴¹⁾ su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero; quella dei richiedenti l'asilo, dei rifugiati, delle persone bisognose di protezione, delle persone ammesse provvisoriamente e degli apolidi è retta da atti legislativi particolari⁴²⁾ della Confederazione.

3. Il decreto federale del 27 aprile 1972⁴³⁾ che approva la convenzione sullo statuto degli apolidi è modificato come segue:

Articolo unico cpv. 3

3 L'assistenza degli apolidi ai quali s'applica la convenzione è regolata dalle disposizioni dei capitoli 5 e 6 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998⁴⁴⁾ relative all'assistenza fornita ai rifugiati.

RS 142.31; RU...(FF 1998 2791) ³⁸⁾

RS 142.31; RU...(FF 1998 2791) ³⁹⁾

RS 851.1 ⁴⁰⁾

RS 852.1 ⁴¹⁾

Cfr. RS 142.31, 855.1 ⁴²⁾

RS 855.1 ⁴³⁾

RS 142.31; RU...(FF 1998 2791) ⁴⁴⁾

Testo in votazione

Decreto federale concernente misure urgenti nell'ambito dell'asilo e degli stranieri (DMAS)

del 26 giugno 1998



L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 69^{ter} della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 13 maggio 1998¹⁾,

decreta:

I

La legge sull'asilo del 5 ottobre 1979²⁾ è modificata come segue:

Art. 12b cpv. 6

⁶ Se vi è una decisione d'allontanamento esecutoria lo straniero è obbligato a collaborare all'acquisizione di documenti di viaggio validi.

Art. 16 cpv. 1 lett. a bis e lett. b

¹ Non si entra nel merito di una domanda se il richiedente:

- a^{bis} non consegna alle autorità entro 48 ore dall'inoltro della domanda alcun documento di viaggio o altri documenti che consentano di identificarlo; la presente disposizione non si applica se il richiedente può mostrare in modo credibile di essere impossibilitato per motivi scusabili o se vi sono indizi di persecuzione che non risultino manifestamente infondati;
- b inganna le autorità sulla propria identità e tale fatto è stabilito dai risultati dell'esame dattiloscopico o da altri mezzi di prova;

Art. 16a bis

Non entrata nel merito in caso di inoltro ulteriore abusivo di una domanda

¹ Non si entra nel merito della domanda d'asilo di una persona che soggiorna illegalmente in Svizzera se tale domanda mira manifestamente a impedire l'esecuzione imminente di un allontanamento o di un'espulsione.

FF 1998 2531 ¹⁾

RS 142.31 ²⁾

² Tale scopo è presunto se la domanda è inoltrata in stretta

correlazione cronologica con un arresto, un procedimento penale, l'esecuzione di una pena o l'emanazione di una decisione di allontanamento.

3 Il capoverso 1 non è applicabile se:

- a. l'inoltro della domanda non era possibile o non poteva ragionevolmente essere preteso prima; o
- b. sussistono indizi di persecuzione.

Art. 16ater Procedura prima delle decisioni di non entrata nel merito

1 Nei casi di cui all'articolo 16 capoverso 1 lettere a nonché abis capoverso 2 e all'articolo 16a bis ha luogo un'audizione giusta gli articoli 15 e 15a. Lo stesso vale per i casi di cui all'articolo 16 capoverso 1 lettera d, se il richiedente è rientrato in Svizzera dal Paese d'origine o di provenienza.

2 Negli altri casi di cui all'articolo 16, al richiedente è concesso il diritto d'essere sentito.

Art. 16a quater

Ex art. 16a

Art. 17a cpv. 2

2 In caso di decisioni secondo gli articoli 16 capoversi 1 e 2 nonché 16a bis può essere ordinata l'esecuzione immediata.

Disposizione transitoria

Le procedure pendenti alla data d'entrata in vigore del presente decreto sono rette dal diritto previgente.

II

La legge federale del 26 marzo 1931³⁾ concernente la dimora e il domicilio degli stranieri è modificata come segue:

Art. 13a lett. c

Allo scopo di garantire l'attuazione della procedura d'allontanamento, la competente autorità cantonale può far incarcerare per tre mesi al massimo, durante la preparazione della decisione in merito al diritto di soggiorno, lo straniero privo di permesso di dimora o di domicilio che:

- c. nonostante il divieto d'entrata accede al territorio svizzero e non può essere allontanato immediatamente;

Disposizione transitoria

I divieti d'entrata già pronunciati all'entrata in vigore del presente decreto, ma non ancora lesi, sono retti dal nuovo diritto.

2 §

III

Rapporto con la legge sull'asilo del 26 giugno 1998⁴⁾ e con la modifica del 26 giugno 1998⁵⁾, della legge federale del 26 marzo 1931⁶⁾ concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

Le disposizioni elencate di seguito decadono, nel caso in cui sia
interposto referendum contro il presente decreto e quest'ultimo sia
respinto in votazione popolare:

- a. le relative disposizioni della legge sull'asilo del 26 giugno 1998⁷⁾:
 1. articolo 8 capoverso 4 (obbligo di collaborare all'acquisizione di documenti di viaggio validi),
 2. articolo 32 capoverso 2 lettera a (non entrata nel merito in caso di mancata consegna di documenti di viaggio o di legittimazione),
 3. articolo 33 (non entrata nel merito in caso di inoltrato ulteriore abusivo di una domanda), e
- b. le relative disposizioni della legge sull'asilo del 26 giugno 1998⁸⁾
 1. articolo 32 capoverso 2 lettera b (non entrata nel merito in caso d'inganno sull'identità); in tal caso il contenuto dell'articolo 16 capoverso 1 lettera b nella versione giusta il numero I del decreto federale del 22 giugno 1990⁹⁾ sulla procedura d'asilo, in vigore sino al 31 dicembre 2000¹⁰⁾, è inserito in luogo della disposizione cancellata dell'articolo 32 capoverso 2 lettera b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998¹¹⁾,
 2. articolo 45 capoverso 2 (esecuzione immediata in caso di decisioni di non entrata nel merito); in tal caso il contenuto dell'articolo 17a capoverso 2 nella versione giusta il numero II della legge federale del 18 marzo 1994¹²⁾ concernente misure coercitive in materia di diritto degli stranieri è inserito in luogo della disposizione cancellata dell'articolo 45 capoverso 2 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998¹³⁾ con adeguamento dei rinvii agli articoli; e
- c. la relativa disposizione giusta la modifica del 26 giugno 1998¹⁴⁾ della legge federale del 26 marzo 1931¹⁵⁾ concernente la dimora e il domicilio degli stranieri: articolo 13a lettera c (carcerazione preliminare o in vista di sfratto in caso di divieto d'entrata); in tal caso resta applicabile l'articolo 13a lettera c nella versione giusta il numero I della legge federale del 18 marzo 1994¹⁶⁾ concernente misure coercitive in materia di diritto degli stranieri.

- RS 142.31; RU... 4)
RU... 5)
RS 142.20; 6)
RS 142.31; RU... 7)
RS 142.31; RU... 8)
RU 1990 938 9)
RU 1995 4356, 1997 2372 10)
RS 142.31; RU... 11)
RU 1995 146 151 12)
RS 142.31; RU... 13)
RU... 14)
RS 142.20 15)
RU 1995 146 151 16)

IV

Disposizioni finali

1 Il presente decreto è di obbligatorietà generale.

2 È dichiarato urgente e sottostà a referendum facoltativo in virtù dell'articolo 89bis capoversi 1 e 2 della Costituzione federale.

3 Entra in vigore il 1° luglio 1998 e ha effetto sino all'entrata in vigore di una legislazione federale che lo sostituisca, ma al più tardi fino al 31 dicembre 2000.

4 Il Consiglio federale può abrogarlo anzitemine.

Terzo oggetto:

Prescrizione medica di eroina

3

■ **La terza domanda che figura sulla scheda è la seguente:**

Volete accettare il decreto federale del 9 ottobre 1998 concernente la prescrizione medica di eroina?

Il decreto è stato approvato dal Consiglio nazionale con 125 voti contro 56 e 5 astensioni e dal Consiglio degli Stati con 31 voti contro 3.

■ I quattro pilastri della politica del Consiglio federale

La Confederazione combatte risolutamente i problemi vincolati alla droga e le loro conseguenze. Nella sua lotta contro la tossicomania, essa ha adottato una strategia differenziata e coronata da successo. La sua politica in materia poggia su quattro pilastri: prevenzione, terapia, aiuto alla sopravvivenza e repressione. Il popolo ha recentemente approvato due volte questa politica, respingendo le due iniziative popolari "Gioventù senza droghe" e "per una politica ragionevole in materia di droga (iniziativa Droleg)".

■ La prescrizione medica di eroina

Per un esiguo numero di persone gravemente dipendenti, la prescrizione medica di eroina è il complemento indispensabile ad altre terapie. I test scientifici effettuati tra il 1994 e il 1996 provano che la prescrizione medica di eroina migliora il loro stato di salute e la loro integrazione sociale. Per questa ragione occorre autorizzarla per curare i tossicomani. La prescrizione medica di eroina sarà effettuata unicamente a persone maggiorenni che dipendono da almeno due anni dall'eroina e che hanno seguito con successo almeno due terapie. Il decreto federale costituisce la base legale per il proseguimento di una terapia destinata a un gruppo ben circoscritto di persone gravemente dipendenti. La terapia in questione dovrebbe aiutarle a uscire dal cerchio infernale della droga.

■ Perché un referendum?

È stato lanciato un referendum. Il comitato referendario ritiene che la prescrizione medica di eroina prolunghi la dipendenza a spese della collettività invece di aiutare realmente i tossicomani.

■ Parere del Consiglio federale e del Parlamento

Per il tramite di questo decreto federale urgente, il Consiglio federale e il Parlamento hanno istituito la base legale che fa della prescrizione medica di eroina a titolo sperimentale una terapia applicabile a un numero limitato di tossicomani. Se il decreto dovesse essere respinto, oltre 1000 persone dovrebbero interrompere la terapia in corso e numerose altre persone non potrebbero iniziare una nuova terapia.

Testo in votazione

Decreto federale concernente la prescrizione medica di eroina

del 9 ottobre 1998



L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 18 febbraio 1998¹⁾, decreta:

I

La legge federale del 3 ottobre 1951²⁾ sugli stupefacenti è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 6 - 8

⁶ L'Ufficio federale della sanità pubblica può inoltre rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di sostanze di cui al capoverso 1 lettera b. Può rilasciare autorizzazioni eccezionali per il trattamento di tossicomani con tali sostanze esclusivamente ad istituzioni specializzate.

⁷ Il Consiglio federale disciplina le condizioni per il trattamento delle persone con sostanze di cui al capoverso 1 lettera b*. Provvede segnatamente affinché dette sostanze siano somministrate unicamente a persone che:

- a. hanno compiuto 18 anni almeno;
- b. sono eroinomani da due anni almeno;
- c. hanno interrotto almeno due tentativi di trattamento con altri metodi ambulatoriali o stazionari riconosciuti o versano in condizioni di salute che escludono altre forme di trattamento e
- d. presentano carenze mediche, psicologiche o sociali legate al consumo di stupefacenti.

⁸ Il Consiglio federale stabilisce il controllo periodico dell'evoluzione delle terapie, in particolare anche in considerazione dell'obiettivo dell'astinenza.

Art. 8a

¹ L'Ufficio federale della sanità pubblica ha la facoltà di elaborare dati personali per la verifica delle condizioni e dello svolgimento del trattamento di cui all'articolo 8 capoversi 6 e 7.

² Esso garantisce la protezione dei dati mediante misure tecniche e organizzative.

II

¹ Il presente decreto è di obbligatorietà generale.

² È dichiarato urgente e sottostà al referendum facoltativo in virtù dell'articolo 89bis capoversi 1 e 2 della Costituzione federale.

³ Entra in vigore il giorno successivo alla promulgazione e ha effetto fino all'entrata in vigore della revisione della legge federale del 3 ottobre 1951³⁾ sugli stupefacenti, ma al più tardi fino al 31 dicembre 2004.

3

FF 1998 1161 1)

RS 812.121 2) * Si tratta qui esclusivamente della "diacetilmorfina (=eroina) e dei suoi

RS 812.121 3)

sali".

” Argomenti del comitato referendario

■ "Droghe fornite dallo Stato a migliaia di persone?"

La Confederazione vuole sopprimere ogni limitazione del numero di posti di consegna e prevede di dichiarare 'tossicomani cronici' a spese della collettività le migliaia di tossicodipendenti ai quali fornirà l'eroina.

■ Stupefacenti a mo' di terapia?

Dire di sì al decreto federale corrisponde ad accettare l'introduzione a titolo definitivo di questa 'nuova forma di terapia' che è la consegna di eroina, sostanza altamente tossica. Un gesto irresponsabile quando si sa quanto questa droga sia nociva e suscettibile di creare uno stato di dipendenza!

■ L'eroina, un medicinale?

L'eroina, stupefacente il cui consumo è punito dalla comunità internazionale, sarebbe registrata come medicinale dall'Ufficio intercantonale di controllo dei medicinali (OICM). Questa sola operazione costerebbe 1,5 milioni di franchi. È assurdo volere guarire una malattia (la tossicodipendenza) con la sua causa (l'eroina).

■ Le casse malati dovranno pagare?

In caso di accettazione del decreto federale la Confederazione ha l'intenzione di costringere le casse malati – per il tramite della legge sull'assicurazione contro le malattie – ad assumere obbligatoriamente i costi della consegna di eroina. Questa somma enorme (compresa tra 50 e 80 milioni di franchi) si ripercuoterebbe allora sui premi dell'assicurazione malattia di tutti gli assicurati!

■ No alla politica della legalizzazione!

Il popolo ha chiaramente detto di no all'iniziativa Droleg. Ciononostante, la Confederazione prevede, oltre all'ampliamento massiccio della consegna di eroina, la depenalizzazione del consumo di tutte le droghe e la legalizzazione della marijuana. Senza dirlo apertamente, questo corrisponde di fatto alla liberalizzazione se non addirittura alla legalizzazione degli stupefacenti.

■ Un segnale falso!

È impossibile e impensabile che la Confederazione abbia l'intenzione di agevolare l'accesso agli stupefacenti. Il suo compito consiste piuttosto nel mettere in guardia contro le droghe, nel sostenere genitori ed educatori nell'opera di prevenzione e nel proteggere la popolazione dai rischi vincolati al consumo di stupefacenti.

■ Fornire un aiuto efficace, senza però prolungare la dipendenza - quindi votate no!

Soltanto una terapia efficace e un vero e proprio aiuto consentiranno ai tossicomani di vivere senza droghe. Le persone che hanno partecipato sinora ai programmi di consegna di eroina non saranno abbandonate a sé stesse. Esse avranno la possibilità di liberarsi dalla loro dipendenza per il tramite di un programma dal quale la consegna di eroina sarà assente. Il vostro No al decreto federale libererà le risorse umane e finanziarie che consentiranno di aiutare realmente i tossicomani a uscire dalla loro dipendenza."

Parere del Consiglio federale

La politica del Consiglio federale, una soluzione intermedia tra due posizioni estreme, ha dato prova della sua efficacia.

Essa si prefigge di impedire il consumo di stupefacenti, di proteggere la popolazione dai rischi – in particolare alla salute – che tale consumo le fa correre, di aiutare i tossicomani a liberarsi dalla loro dipendenza e di combattere il traffico di droghe. Il Consiglio federale approva la prescrizione medica di eroina perché la ritiene una misura indispensabile per un esiguo gruppo di persone gravemente dipendenti.

3

■ Una politica equilibrata

Unitamente ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni private, la Confederazione pratica una politica delle droghe che affronta il problema da quattro diversi punti di vista:

1. La prevenzione: si tratta di convincere i giovani e gli adulti dall'astenersi dal consumo di droghe. La maggioranza dei giovani non consuma stupefacenti e il numero di nuovi tossicomani è in calo dal 1990.

2. La terapia: si tratta di aiutare i tossicomani a liberarsi dalla dipendenza. Il numero di persone in terapia è raddoppiato dal 1990. La maggioranza dei tossicomani riesce a guarire. La prescrizione medica di eroina è una forma di terapia che per un numero esiguo di persone gravemente dipendenti rappresenta forse l'ultima possibilità di guarigione.

3. L'aiuto alla sopravvivenza: si tratta di fare in modo che i tossicomani rimangano in buona salute e conservino la loro dignità, impedendo la propagazione dell'AIDS e dell'epatite. Dal 1994, il numero di nuovi casi di infezione è sensibilmente diminuito. Il numero di decessi per "overdose" è due volte inferiore a quello registrato sei anni fa (419 nel 1990, 210 nel 1998).

4. La repressione: si tratta di combattere il traffico di droga, aumentando la sicurezza della popolazione, per esempio chiudendo le scene aperte della droga.

■ Esperienze positive

Dal 1994, nell'ambito di terapie di ampia portata, si prescrive eroina a titolo sperimentale e sotto controllo medico alle persone gravemente dipendenti. I seguenti cambiamenti sono stati osservati presso le persone che hanno seguito questa terapia: il loro stato generale di salute è migliorato, il tasso di criminalità è calato; numerose persone hanno gradualmente reintegrato il mondo del lavoro e iniziato a rimborsare i loro debiti; molti hanno trovato un alloggio, rotto i ponti con le cerchia della droga o se ne sono distanziati, consumando quindi una quantità minore di stupefacenti di provenienza illegale. Complessivamente, la salute e la situazione sociale delle persone che hanno partecipato all'esperimento sono notevolmente migliorate.

■ L'obiettivo a lunga scadenza: l'astinenza

L'obiettivo a lunga scadenza di ogni terapia contro la tossicomania è l'astinenza. Per le persone gravemente dipendenti il percorso dell'astinenza è troppo lungo, arduo e non porta sempre alla meta prestabilita. Esse necessitano sovente di una fase intermedia di stabilizzazione e di rilassamento. Presso le persone che partecipano a un programma di prescrizione medica di eroina tutte le altre terapie non hanno avuto successo. Nella maggior parte dei casi, la prescrizione medica di eroina è l'unica terapia ancora possibile.

■ Il controllo da parte della Confederazione

La Confederazione continuerà ad esercitare l'alta vigilanza su questo tipo di

terapia. È la Confederazione che rilascia le autorizzazioni e che veglia pertanto all'osservanza delle condizioni quadro. In questo contesto il timore di una proliferazione del numero di persone che partecipano a questo tipo di terapia è del tutto infondato. I criteri di ammissione alla terapia e le esigenze poste ai terapeuti e ai centri terapeutici specializzati sono disciplinati in modo molto chiaro.

■ Centri terapeutici necessari

È di competenza e nell'interesse dei Cantoni offrire queste terapie alle persone gravemente dipendenti. Numerosi Cantoni e Città hanno già intrapreso i passi necessari all'apertura di nuovi centri terapeutici. Oltre 3000 persone adempiono attualmente in Svizzera i requisiti di ammissione. Non crediamo comunque che tutte siano in grado di sottoporsi alle dure esigenze terapeutiche.

■ Il contesto internazionale

La prescrizione medica di eroina è conforme agli accordi internazionali sulla lotta contro la droga. Questa nuova forma di terapia suscita peraltro grande interesse al di là delle nostre frontiere, dove raccoglie altrettanti consensi e critiche. I Paesi Bassi stanno attualmente effettuando esperimenti del medesimo genere. Progetti similari sono allo studio in Germania e in Danimarca.

Per tutti questi motivi Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare il decreto federale concernente la prescrizione medica di eroina.

Quarto oggetto

Assicurazione per l'invalidità

4

■ **La quarta domanda che figura sulla scheda è la seguente:**

Volete accettare la modifica del 26 giugno 1998 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)?

La modifica di legge è stata approvata dal Consiglio nazionale con 92 voti contro 77 e 12 astensioni e dal Consiglio degli Stati con 35 voti contro 4.

■ Occorre risanare urgentemente l'AI

L'assicurazione per l'invalidità (AI) è uno dei pilastri del nostro sistema di assicurazioni sociali. Nel corso degli ultimi anni le sue spese sono aumentate in media del 7 per cento all'anno. Alla fine del 1997 i debiti dell'AI avevano superato i 2 miliardi di franchi. Il risanamento dell'AI è pertanto urgente. Si dovranno contemporaneamente aumentare le entrate e diminuire le uscite.

■ Misure per aumentare le entrate

Le prime misure di risanamento hanno esplicitato i loro effetti il 1° gennaio 1998. Per riportare a galla l'AI le sono stati iniettati 2,2 miliardi di franchi provenienti dagli eccedenti dell'assicurazione per perdita di guadagno (IPG). Ora si tratta di riequilibrare il suo finanziamento. Pertanto, nell'ambito dell'11a revisione dell'AVS, il Consiglio federale proporrà al Parlamento un aumento di 1 punto percentuale delle aliquote dell'IVA a partire dal 1° gennaio 2003.

■ La revisione della legge verte sulle spese

Il risanamento dell'AI postula anche una riduzione delle spese. La revisione della legge si prefigge di esaurire tutte le possibilità di risparmio. Il Consiglio federale si è limitato a proporre due serie di provvedimenti di risparmio ragionevoli: la soppressione della rendita complementare e del quarto di rendita, nonché diverse misure che dovrebbero potenziare l'efficacia del sistema, consentendo di realizzare a termine risparmi dell'ordine di 255 milioni di franchi all'anno.

■ Perché un referendum?

Gli avversari della revisione si oppongono sostanzialmente alla soppressione del quarto di rendita, facendo valere che i risparmi che ne deriveranno sono insignificanti rispetto alla perdita subita dagli interessati.

■ Parere del Consiglio federale e del Parlamento

Il Consiglio federale e il Parlamento ritengono che la revisione della legge proposta in questa sede contribuirà ragionevolmente al risanamento dell'AI. Essi considerano socialmente sostenibili le misure di risparmio proposte.

Cosa apporta la revisione della legge?

■ Risparmi dovuti alla soppressione del quarto di rendita

Nel sistema dell'AI, il tipo di rendita versata dipende dal tasso di invalidità. Esistono rendite intere, mezze rendite e quarti di rendite. Un tasso di invalidità compreso tra il 40 e il 49 per cento dà diritto a un quarto di rendita, un tasso superiore o pari al 50 per cento ma inferiore al $66\frac{2}{3}$ per cento a una mezza rendita e un tasso superiore o uguale al $66\frac{2}{3}$ per cento alla rendita intera. La revisione della legge sopprimerà i quarti di rendita, consentendo di risparmiare 20 milioni di franchi all'anno. La soppressione del quarto di rendita (tra i 250 e i 500 franchi al mese) colpirebbe circa 6000 persone sui 180000 invalidi beneficiari di una rendita in Svizzera. Due diverse misure attenueranno peraltro le ripercussioni della soppressione del quarto di rendita: le persone che beneficiano attualmente di una rendita continueranno a percepirla, mentre le persone il cui tasso di invalidità è compreso tra il 40 e il 49 per cento e vivono in condizioni economiche difficili avranno d'ora in poi diritto alle prestazioni complementari.

■ Risparmi dovuti alla soppressione della rendita complementare

La revisione della legge sopprime la rendita complementare. Ne risulteranno a termine risparmi dell'ordine di 235 milioni di franchi all'anno.

Ancor oggi le persone coniugate costrette a cessare l'attività lavorativa per causa di invalidità riscuotono – oltre alla loro rendita di invalidità – una rendita complementare per il loro coniuge, a condizione che quest'ultimo non abbia egli stesso diritto a una rendita di vecchiaia o di invalidità. Attualmente sono versate circa 60000 rendite complementari in Svizzera e all'estero. L'importo della rendita complementare è compreso tra 300 e 600 franchi al mese. Le persone che beneficiano già di una rendita complementare non sono toccate da questa soppressione.

■ Misure per contenere i costi e potenziare l'efficacia del sistema

La revisione della legge prevede ulteriori misure: l'AI verserà sussidi alle case e ai laboratori per invalidi soltanto a condizione che la pianificazione cantonale o intercantonale fornisca la prova dell'esistenza di un bisogno specifico in materia. Un potenziamento del servizio medico dell'AI migliorerà la qualità delle informazioni mediche necessarie per le decisioni degli uffici AI; d'altra parte anche i rimedi giuridici verranno migliorati.

” Argomenti del comitato referendario

"No alla soppressione del quarto di rendita

■ No alla penalizzazione del desiderio di reintegrazione nella vita professionale.

Se si sopprime il quarto di rendita, rimarranno di massima solo due tipi di rendite: le mezze rendite e le rendite intere. Un simile sistema è contrario all'obiettivo di reintegrazione dell'AI e alla volontà di reintegrazione degli invalidi stessi. Chi migliorerà anche minimamente il proprio reddito corre il rischio di subire grosse perdite.

■ No a uno smantellamento delle prestazioni contrassegnato da gravi ripercussioni.

La soppressione del quarto di rendita AI colpirà gli invalidi che nonostante i loro gravi problemi di salute si sforzano di vivere del loro lavoro. Per ognuno di essi la soppressione costituisce una prova dolorosa e demotivante. Per l'insieme dell'economia si tratta di un'assurdità.

■ No allo svuotamento di significato del principio delle assicurazioni.

L'assicurazione per l'invalidità non è una cassa di beneficenza, ma un'assicurazione alla stessa stregua dell'AVS. Questo significa che chi ha versato i contributi ha diritto alle prestazioni. Si afferma che i quarti di rendita saranno sostituiti con prestazioni complementari (PC), ma le prestazioni complementari non potranno mai offrire compensazioni equivalenti. La norma infatti prescrive che hanno diritto alle prestazioni complementari soltanto le persone che vivono al di sotto del minimo vitale.

■ No a ulteriori disparità.

La soppressione dei quarti di rendita intensificherà il fenomeno di disparità di trattamento degli invalidi. Infatti che è divenuto invalido in seguito a un infortunio riceverà una rendita dall'assicurazione infortuni, purché sia invalido in ragione di almeno il 10 per cento ai sensi dell'AI, mentre le persone divenute invalide in seguito a malattia riceveranno una compensazione parziale – versata dall'AI – soltanto se sono invalide al 50 per cento ai sensi dell'AI, ovvero sia unicamente se perdono la metà del loro reddito.

■ No a misure di risparmio inadeguate.

La soppressione dei quarti di rendita provocherà una diminuzione netta dello 0,2 per cento delle spese complessive iscritte al preventivo dell'AI. È ben poco rispetto ai danni che arrecherà. Visto poi che complicherà ulteriormente la reintegrazione degli invalidi nella vita professionale, non costerà affatto meno, ma molto di più. È vero che occorre risanare l'AI, ma non certo sopprimendo i quarti di rendita."

Parere del Consiglio federale

L'assicurazione per l'invalidità è uno dei pilastri del sistema svizzero di assicurazioni sociali. Essa deve ritrovare un assetto finanziario stabile. A tale scopo occorrono anzitutto entrate supplementari, ma si deve altresì riesaminare la giustificazione di talune prestazioni. Le misure di risparmio proposte sono socialmente sostenibili.

Il Consiglio federale approva la revisione della legge sull'assicurazione per l'invalidità, in particolare per i seguenti motivi:

■ La revisione della legge contribuirà al risanamento dell'AI

Nel corso degli ultimi anni l'AI è in continuo disavanzo e il suo risanamento deve essere operato per il tramite di un aumento delle entrate. Si deve anche riesaminare la giustificazione di talune prestazioni. Il Consiglio federale non postula risparmi a tutti i costi, ma esige che i fondi dell'AI siano possibilmente utilizzati in modo mirato. La soppressione del quarto di rendita e della rendita complementare, unitamente ad altre misure di contenimento dei costi, contribuirà al risanamento dell'AI.

■ Le misure di risparmio proposte sono socialmente sostenibili

Il Consiglio federale è consapevole del fatto che gli invalidi sono una delle categorie di persone più vulnerabili della nostra società e che abbisognano di una protezione sociale particolare. La proposta soppressione del quarto di rendita limita i provvedimenti di risparmio a un livello socialmente sostenibile.

4

■ I beneficiari attuali di rendite continueranno a riscuoterle

Una disposizione transitoria generosa è prevista nell'ambito di entrambe le misure di risparmio proposte: la soppressione del quarto di rendita e della rendita complementare colpirà gli assicurati soltanto in futuro. I beneficiari attuali del quarto di rendita o della rendita complementare non sono toccati da questa soppressione.

■ Le persone che vivono in condizioni economiche difficili sono protette

Un migliaio circa delle quasi 6000 persone il cui tasso di invalidità è compreso tra il 40 e il 49 per cento costituiscono attualmente dei casi di rigore; a causa delle difficili condizioni economiche in cui vivono, l'Al versa loro una mezza rendita invece del quarto di rendita. Dal profilo finanziario esse non saranno in una situazione peggiore di quella attuale: al posto della rendita esse avranno diritto a prestazioni complementari.

■ Non si deve sopravvalutare l'importanza del quarto di rendita

Il quarto di rendita Al è stato istituito nel 1988. All'epoca si sperava di poter favorire la reintegrazione nella vita professionale dei suoi beneficiari. Da allora ci si è resi conto che la riuscita della reintegrazione dipende da numerosi altri fattori e non solo dal quarto di rendita.

■ Poche spese in più per le prestazioni complementari

La soppressione del quarto di rendita e della rendita complementare provocherà un aumento del numero di persone che dipendono dalle prestazioni complementari, in gran parte finanziate dai Cantoni. A termine, la Confederazione e i Cantoni dovranno ipotizzare una maggiore spesa di circa 26 milioni di franchi all'anno. È poca cosa in confronto ai 255 milioni di franchi di risparmi.

Per tutti questi motivi Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la revisione della legge sull'assicurazione per l'invalidità.

Testo in votazione

Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)

Modifica del 26 giugno 1998



L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 25 giugno 1997¹⁾, decreta:

I
La legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)²⁾ è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1

1 L'invalidità, nel senso della presente legge, è l'incapacità al guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica, psichica o mentale conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Art. 5 cpv. 2

2 Le persone di età inferiore a 20 anni, menomate nella salute fisica, psichica o mentale, che non esercitano un'attività lucrativa, sono considerate invalide se il danno alla salute cagionerà probabilmente un'incapacità al guadagno.

Art. 7 Soppressione o diminuzione delle prestazioni

1 Le prestazioni pecuniarie possono essere rifiutate, diminuite o soppresse durevolmente o temporaneamente se l'assicurato ha cagionato o aggravato la propria invalidità intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto.

2 Il capoverso 1 è applicabile alle prestazioni spettanti ai congiunti che, intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto, hanno cagionato o aggravato l'invalidità dell'assicurato.

Art. 27 Titolo e cpv. 2

Collaborazione e tariffe

2 Abrogato

Art. 27bis Controversie

1 Un tribunale arbitrale giudica le controversie tra l'assicurazione e i fornitori di prestazioni.

2 È competente il tribunale arbitrale del Cantone in cui si trova la sede stabile del fornitore di prestazioni o in cui questi esercita la sua professione.

3 I Cantoni designano il tribunale arbitrale e disciplinano la procedura. Il tribunale arbitrale si compone di un presidente neutrale e di una rappresentanza paritetica degli assicuratori e dei fornitori di prestazioni interessati. I Cantoni possono affidare i compiti del tribunale arbitrale al tribunale cantonale delle assicurazioni, completato, in tal caso, da una rappresentanza paritetica delle parti. Il procedimento dinanzi al tribunale arbitrale è preceduto da una procedura di mediazione.

4 Le decisioni sono comunicate per scritto alle parti con la motivazione e l'indicazione dei rimedi giuridici.

4

Art. 28 cpv. 1, 1 bis e 1 ter

1 L'assicurato invalido almeno al 50 per cento ha diritto a una rendita. Secondo il grado di invalidità, la rendita è graduata come segue:

Grado di invalidità	Diritto alla rendita in frazioni di rendita intera
almeno 50 per cento	metà rendita
almeno 66 ² / ₃ per cento	rendita intera

*

1bis e 1ter Abrogati

Art. 29 cpv. 1

1 Il diritto alla rendita secondo l'articolo 28 nasce al più presto nel momento in cui l'assicurato:

- a. presenta un'incapacità permanente al guadagno pari almeno al 50 per cento, oppure
- b. è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 50 per cento in media.

Art. 34

* Abrogato

Art. 38 Titolo e cpv. 1 primo periodo

Importo delle rendite per figli

1 La rendita per figli ammonta al 40 per cento della rendita di invalidità che corrisponde al reddito annuo medio determinante...

Art. 38bis cpv. 3

3 Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente la riduzione delle rendite parziali e delle mezze rendite.

Art. 53 cpv. 2

2 Il Consiglio federale disciplina l'organizzazione e i compiti del servizio medico, nonché le prerogative dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Art. 68

Statistica e analisi

1 L'assicurazione rimborsa alla Confederazione le spese esterne relative all'allestimento di statistiche per la valutazione della presente legge, in quanto esse siano necessarie alla sua applicazione appropriata, efficace e razionale.

2 Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni sull'allestimento, la valutazione e la pubblicazione delle statistiche occorrenti nonché sull'accesso ai dati raccolti. Esso vigila affinché sia garantita la protezione della personalità.

Art. 69

Rimedi giuridici

1 Contro le decisioni basate sulla presente legge è ammessa l'opposizione, entro 30 giorni, presso l'ufficio AI che le ha pronunciate. Il Consiglio federale disciplina la procedura e può prevedere deroghe al principio della gratuità.

2 Le decisioni su opposizione possono essere impugnate con ricorso presso le autorità di ricorso competenti in materia di AVS/AI. Gli articoli 84-85^{bis} e 96 LAVS³ si applicano per analogia.

3 Le decisioni delle autorità di ricorso e dei tribunali arbitrali possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni, giusta la legge federale sull'organizzazione giudiziaria⁴.

**Art. 73 cpv. 4-6**

4 I sussidi di cui al capoverso 2 lettere b e c sono assegnati a condizione che una pianificazione cantonale o intercantonale provi l'esistenza di un fabbisogno specifico.

5 L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali approva mediante decisione la pianificazione del fabbisogno dei Cantoni. Esso può subordinare la sua decisione a riserve e oneri.

6 Il Consiglio federale disciplina la procedura per la presentazione della pianificazione del fabbisogno dei Cantoni.

Art. 75bis Rimedi giuridici

1 Le decisioni dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali prese in virtù degli articoli 73 e 74 possono essere impugnate, entro 30 giorni dalla notifica, dinanzi alla Commissione federale di ricorso in materia di prestazioni collettive dell'assicurazione per l'invalidità. Fanno eccezione le decisioni concernenti sussidi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.

2 Il Consiglio federale istituisce la Commissione federale di ricorso. Esso ne disciplina l'organizzazione e la procedura.

3 Le decisioni della Commissione federale di ricorso possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.

II**Modifica del diritto vigente**

1. La legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti⁵⁾ (LAVS) è modificata come segue:

Art. 43ter cpv. 1

1 Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari domiciliati e dimoranti abitualmente in Svizzera, che abbisognano di apparecchi costosi per spostarsi, per stabilire contatti con il proprio ambiente o per attendere autonomamente alla propria persona, hanno diritto a mezzi ausiliari.

2. La legge federale del 19 marzo 1965⁶⁾ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

Art. 2c lett. a e b

Hanno diritto alle prestazioni giusta l'articolo 2 gli invalidi che:

- a. presentano un grado di invalidità pari almeno al 40 per cento ai sensi della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità⁷⁾;
- b. Abrogata

III**Disposizioni transitorie****1. Garanzia dei diritti acquisiti per i quarti di rendita correnti**

I quarti di rendita correnti continuano ad essere assegnati alle condizioni del diritto previgente anche dopo l'entrata in vigore della presente modifica di legge.

2. Trasferimento delle rendite per casi di rigore alle prestazioni complementari

1 Le rendite assegnate in base a un grado di invalidità inferiore al 50 per cento devono essere rivedute entro un anno dall'entrata in vigore della presente modifica di legge (art. 41 LAI⁸⁾).

2 Se la revisione rileva ancora un grado di invalidità pari almeno al 40 per cento, l'Ufficio AI trasmette la propria decisione all'organo competente in materia di PC affinché questo determini il diritto alle

RS 831.10 ⁵⁾RS 831.30 ⁶⁾RS 831.20 ⁷⁾RS 831.20 ⁸⁾

prestazioni complementari. Finché l'organo PC non prende la decisione, la rendita per casi di rigore continua a essere versata.

3. Garanzia dei diritti acquisiti per le rendite complete correnti

Le rendite complete correnti continuano ad essere assegnate alle condizioni del diritto previgente anche dopo l'entrata in vigore della presente modifica di legge.

IV

Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

*** Tenore degli articoli abrogati 28 cpv. 1bis e 1ter e 34:**

Art. 28

1bis Nei casi di rigore, il diritto alla mezza rendita nasce con un grado d'invalidità del 40 per cento almeno. Il Consiglio federale definisce tali casi di rigore.

1ter Le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50 per cento sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera. Questo presupposto deve essere adempiuto anche per i congiunti per i quali è chiesta una prestazione.

Art. 34

1 Le persone coniugate che immediatamente prima del manifestarsi dell'incapacità lavorativa esercitavano un'attività lucrativa, hanno diritto a una rendita completa per il coniuge, purché quest'ultimo non sia legittimato a una rendita di vecchiaia o d'invalidità. La rendita completa viene però assegnata soltanto se l'altro coniuge:

a presenta almeno un anno intero di contributo; oppure

b ha il domicilio e la residenza abituale in Svizzera.

2 Il Consiglio federale disciplina i particolari. Esso può estendere la cerchia degli aventi diritto.

3 Le persone divorziate sono parificate a quelle coniugate, qualora provvedano in modo preponderante al mantenimento dei figli loro attribuiti e non possano pretendere per sé stesse una rendita d'invalidità o di vecchiaia.

4 Se il coniuge legittimato alla rendita non provvede al sostentamento della sua famiglia o se i coniugi vivono separati, la rendita completa va versata all'altro coniuge, su sua richiesta. In caso di divorzio, la rendita completa è versata d'ufficio all'ex-coniuge che non ha diritto alla rendita. Sono fatte salve le disposizioni contrarie del giudice civile.

Quinto oggetto

Assicurazione per la maternità

5

■ **La quinta domanda che figura sulla scheda è la seguente:**

Volete accettare la legge federale del 18 dicembre 1998 sull'assicurazione per la maternità (LAMat)?

La legge è stata approvata dal Consiglio nazionale con 116 voti contro 58 e 9 astensioni e dal Consiglio degli Stati con 25 voti contro 10.

■ Copertura insufficiente in materia di protezione della maternità

Il sistema di protezione della maternità in vigore non è solo insufficiente. Le donne infatti non possono lavorare durante le 8 settimane successive al parto, ma il versamento dello stipendio non è loro garantito durante questo periodo di tempo e dipende dall'anzianità di servizio. L'assicurazione per la maternità istituita dalla nuova legge pone fine a questi inconvenienti e costituisce un adeguamento allo standard europeo.

■ Una soluzione adeguata

La nuova legge accorda alle madri che svolgono un'attività un congedo pagato di 14 settimane, durante il quale percepiscono dall'assicurazione per la maternità l'80 per cento del loro reddito. Le madri che dispongono di un reddito familiare modesto hanno inoltre diritto a una prestazione di base che può raggiungere i 4020 franchi, indipendentemente dal fatto che esse lavorino o meno. L'assicurazione per la maternità colma una grave lacuna del nostro sistema sociale fornendo prestazioni tutto sommato adeguate.

■ Costi sostenibili

Il costo complessivo dell'assicurazione per la maternità è di 500 milioni di franchi, pari all'incirca allo 0,5 per cento delle spese per le assicurazioni sociali. Nel

contempo i datori di lavoro non dovrebbero più versare personalmente le prestazioni, il cui importo attuale si aggira sui 350 milioni di franchi. Per finanziare la nuova assicurazione è stata introdotta una soluzione flessibile. Durante i primi quattro anni si farà capo agli eccedenti del fondo di compensazione dell'indennità per perdita di guadagno. A partire dal 2004 circa, l'assicurazione verrà finanziata per il tramite di un lieve aumento dell'IVA oppure - qualora tale aumento dovesse essere respinto in votazione popolare - di un aumento dei contributi salariali.

■ Perché un referendum?

Il comitato referendario argomenta che il mandato costituzionale è già adempito e teme uno sviluppo eccessivo delle assicurazioni sociali e un indebolimento dell'economia.

■ Parere del Consiglio federale e del Parlamento

Il Consiglio federale e il Parlamento ritengono attualmente insufficiente la copertura della perdita di guadagno in caso di maternità. A parer loro, l'istituzione di un'assicurazione per la maternità è quindi una necessità sociale e un grande passo verso l'uguaglianza. Il progetto corrisponde agli imperativi sociali, pur rimanendo finanziariamente ragionevole.

Cosa apporta la nuova legge?

■ Un congedo di maternità di 14 settimane

Tutte le madri che svolgono un'attività - salariata o indipendente - hanno diritto a un congedo di maternità pagato di 14 settimane durante le quali l'assicurazione per la maternità verso loro l'80 per cento del reddito. L'importo massimo del guadagno assicurato è di 97200 franchi, come già nel caso dell'assicurazione contro gli infortuni e dell'assicurazione contro la disoccupazione.

■ Una prestazione di base per le madri a reddito familiare modesto

Tutte le donne - attive o meno - che attestano un reddito familiare inferiore ai 72360 franchi all'anno ricevono una prestazione di base alla nascita di un figlio. Se il reddito familiare è inferiore a 36180 franchi, esse percepiscono l'importo massimo di 4020 franchi. Tale importo diminuisce progressivamente per i redditi più elevati. A partire da 72360 franchi non è più versata alcuna prestazione. Pertanto la prestazione di base è a pieno vantaggio delle madri e delle famiglie che ne hanno bisogno.

■ Costi

Il costo dell'assicurazione per la maternità è di circa 500 milioni di franchi, di cui 435 milioni per le indennità per perdita di guadagno e 58 milioni per le prestazioni di base. Complessivamente i datori di lavoro saranno sgravati di circa 350 milioni di franchi.

■ Finanziamento

Il fondo di compensazione delle indennità per perdita di guadagno (IPG) sarà trasformato in fondo comune delle IPG e dell'assicurazione per la maternità. I suoi eccedenti attuali, pari a 3 miliardi di franchi, consentiranno di finanziare l'assicurazione per la maternità durante quasi quattro anni. Verso il 2004 il livello raggiunto dalla sostanza del Fondo consentirà la copertura di soli sei mesi di spese delle due assicurazioni e una nuova fonte di finanziamento sarà necessaria. La soluzione prevista è un aumento dell'IVA che dovrà essere successivamente proposto in votazione popolare. In caso di rigetto, la Confederazione aumenterebbe i contributi salariali dello 0,2 per cento.

” Argomenti del comitato referendario

■ **"No a questo progetto sull'assicurazione per la maternità, visto che il mandato costituzionale è ormai adempito da lungo tempo.**

Il Consiglio federale ha constatato sin dal 1982 che in Svizzera esiste di fatto un'assicurazione per la maternità. Diverse leggi contengono disposizioni efficaci per proteggere le gestanti e le donne che allattano. Attualmente sono versati oltre 350 milioni di franchi per congedi di maternità.

■ **No al pacchetto ingarbugliato**

e a tutti gli espedienti e stratagemmi che ci vogliono imporre. Inoltre il Popolo svizzero non vuole affatto un'estensione generale dell'assicurazione per la maternità esistente. Già nel 1984 e nel 1987 sono stati vistosamente bocciati progetti analoghi.

■ **No a un ulteriore gonfiamento dello Stato sociale.**

L'AVS, l'AI e l'assicurazione contro la disoccupazione sono già oggi confrontate con gravi problemi finanziari. L'evoluzione demografica ci impone sempre maggiori oneri. Non c'è posto per un'estensione dell'assicurazione per la maternità.

■ **No a sempre maggiori imposte.**

Anno dopo anno dobbiamo versare sempre di più allo Stato e alle opere sociali: aumento dell'imposta sul valore aggiunto, aumento delle deduzioni salariali, esplosione dei premi delle casse malati, ecc. E ora anche imposte per l'assicurazione per la maternità. Adesso basta!

■ **No a un ulteriore indebolimento dell'economia svizzera.**

In Svizzera le spese salariali sono già ora al secondo posto della graduatoria mondiale. Non possiamo permetterci di rincarare ulteriormente il prezzo del lavoro, altrimenti corriamo il rischio di un espatio dei posti di lavoro.

■ **No a nuovi sussidi secondo il principio dell'annaffiatoio.**

Ancora una volta lo Stato vuole afferrare il mestolone per spargere soldi dappertutto. Invece di concentrarsi sull'essenziale, il disegno in votazione si permette lussi inutili come il congedo di adozione per i padri adottivi.

■ **No al saccheggio dell'indennità per perdita di guadagno.**

Il Fondo IPG è stato istituito in modo mirato per indennizzare le persone che su ordine dello Stato devono prestare servizio nell'esercito, nel servizio civile o nella protezione civile. Questi mezzi finanziari non possono essere senz'altro distolti dalla loro destinazione."

Comitato svizzero "No al sovvenzionamento della maternità"

Parere del Consiglio federale

L'assicurazione per la maternità ottempera a più imperativi. Anzitutto gli imperativi della politica famigliare: la relazione tra madre e figlio non deve possibilmente essere adombrata da preoccupazioni finanziarie. Secondariamente gli imperativi dell'uguaglianza tra i sessi: le donne potranno più facilmente conciliare famiglia e attività professionale. Infine gli imperativi della protezione sociale: il progetto colma una grave lacuna compensando le perdite di guadagno in caso di maternità, come già nel caso del servizio militare o degli infortuni. In particolare il Consiglio federale approva la legge per le seguenti ragioni:

■ È finalmente realizzato il mandato costituzionale

L'articolo costituzionale sulla protezione della famiglia è stato inserito nella Costituzione nel 1945, in un'epoca ancora difficile. A stragrande maggioranza il Popolo e i Cantoni affidavano alla Confederazione il mandato di istituire un'assicurazione per la maternità. Da allora due diversi progetti sono stati respinti in votazione, in particolare perché proponevano prestazioni più importanti di quelle proposte nel presente progetto. Il mandato costituzionale non è pertanto mai stato realizzato, neppure per il tramite della nuova legge sull'assicurazione contro le malattie - nonostante l'assicurazione obbligatoria delle cure mediche - perché le indennità giornaliere (che rientrano peraltro nell'assicurazione facoltativa) sono troppo esigue per compensare la perdita di reddito.

■ Una copertura sociale ancora insufficiente

Attualmente alle donne è vietato lavorare durante le 8 settimane successive al parto. Esse non hanno però la garanzia di ricevere lo stipendio durante questo periodo, perché questo dipende dall'anzianità di servizio. Questa situazione urtante pregiudica per l'appunto le donne più giovani che non hanno ancora occupato a lungo il medesimo impiego e che percepiscono sovente stipendi modesti. Non è poi raro che il diritto al versamento dello stipendio sia "estinto",

almeno in parte, perché vengono dedotti i giorni di malattia della donna durante l'anno del parto. Si tratta di un'ingiustizia che deve essere corretta.

■ **Prestazioni ragionevoli e mirate**

L'assicurazione per la maternità garantisce prestazioni ragionevoli e si limita allo stretto necessario. Indipendentemente dal fatto che la donna lavori o meno, la prestazione di base copre i costi che la famiglia dovrebbe affrontare alla nascita di un figlio nel caso delle donne che attestano un reddito familiare modesto. Il congedo di maternità di 14 settimane concesso alle donne che esercitano un'attività lucrativa e la compensazione dell'80 per cento del reddito corrispondono allo standard minimo della legislazione europea. La maggior parte dei Paesi dell'Unione europea vanno ben oltre. I nostri vicini, per esempio, prevedono un congedo pagato che va dalle 14 settimane seguite da un congedo per i genitori in Germania, alle 16 settimane in Francia e in Austria e alle 20 settimane in Italia.

■ **Soppressione di un motivo di discriminazione**

Attualmente numerose donne, specialmente le più giovani, sono svantaggiate sul mercato del lavoro. Visto che devono sopportare oneri in caso di maternità, i datori di lavoro rinunciano sovente ad assumere donne. L'assicurazione per la maternità sopprime questo motivo di discriminazione perché libera il datore di lavoro dall'obbligo di versare lo stipendio.

■ **Costi modesti e finanziamento garantito**

Per finanziare l'assicurazione per la maternità - i cui costi sono stimati in

500 milioni di franchi all'anno - è stata trovata una soluzione che non grava né le casse della Confederazione né le imprese. Sino al 2004, il finanziamento sarà garantito per il tramite degli eccedenti del fondo di compensazione delle indennità per perdita di guadagno. Questa soluzione è giustificata dal fatto che anche le donne hanno fornito per lunghi decenni con-tributi alle IPG senza mai beneficiare di alcuna prestazione. In un secondo tempo, quando sarà sceso a un determinato livello, il fondo IPG sarà alimentato mediante un lieve aumento dell'IVA. In questo modo anche la popolazione non attiva fornirà un contributo solidale all'assicurazione per la maternità. È soltanto in ultima ratio, ossia qualora l'aumento dell'IVA dovesse essere respinto dal Popolo e dai Cantoni, che si prevede un aumento dello 0,2 per cento dei contributi salariali.

■ **Meno oneri per le imprese**

Gli avversari del progetto sembrano scordare che l'istituzione dell'assicurazione per la maternità ridurrà gli oneri delle imprese: i datori di lavoro non dovranno più versare lo stipendio in caso di maternità. Tali oneri ammontano a circa 350 milioni di franchi all'anno. Sono sovente le piccole imprese che incontrano serie difficoltà a causa dell'obbligo di versare lo stipendio. L'assicurazione per la maternità ridurrà l'onere delle imprese soprattutto nei settori che occupano molte donne giovani.

Per tutti questi motivi Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la nuova legge federale sull'assicurazione per la maternità.

Testo in votazione

Legge federale sull'assicurazione per la maternità (LAMat)

del 18 dicembre 1998



L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 34^{quinquies} capoverso 4 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 giugno 1997¹), decreta

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

L'assicurazione per la maternità prevede:

- a. una prestazione di base in caso di maternità e di accoglimento di un bambino in vista d'adozione;
- b. un'indennità per perdita di guadagno in seguito a maternità o ad accoglimento di un bambino in vista d'adozione;
- c. contributi alle assicurazioni sociali.

Art. 2 Assicurati

Sono assicurati le persone assicurate d'obbligo secondo la legge sull'AVS²).

Art. 3 Definizioni

1 È considerato lavoratore subordinato chi riceve un salario determinante ai sensi della legislazione sull'AVS.

2 Per il diritto alle prestazioni è assimilato al lavoratore subordinato chi:

- a. riceve indennità giornaliera per perdita di guadagno da una cassa malati o da un'assicurazione privata contro le malattie e gli infortuni; o
- b. riceve indennità giornaliera dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

3 È considerato lavoratore autonomo chi ottiene un reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente ai sensi della legislazione sull'AVS.

Capitolo 2: Diritto alle prestazioni

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 4 Maternità

Le prestazioni sono versate in caso di maternità se:

- a. il neonato è in grado di vivere; o
- b. la gravidanza è durata almeno 28 settimane.

Art. 5 Adozione

1 Sono versate prestazioni in caso di accoglimento di un bambino in vista d'adozione se:

- a. il bambino non ha ancora compiuto gli otto anni al momento dell'accoglimento;
- b. il bambino non è figlio di uno dei coniugi secondo l'articolo 264a capoverso 3 del Codice civile³) e;
- c. la persona assicurata è in possesso dell'autorizzazione, se del caso provvisoria, di accogliere un bambino.

5

2 In caso di adozione congiunta la futura madre adottiva ha diritto alle prestazioni.

Sezione 2: Diritto alla prestazione di base

Art. 6 Prestazione di base in caso di maternità

La madre ha diritto alla prestazione di base indipendentemente dall'esercizio di un'attività lucrativa, per quanto:

- a. durante la gravidanza sia stata assicurata ai sensi della presente legge;
- b. abbia il suo domicilio in Svizzera al momento del parto; e
- c. il reddito computabile non superi il limite di reddito di cui all'articolo 10 capoverso 2.

Art. 7 Prestazione di base in caso di adozione

In caso di accoglimento di un bambino in vista d'adozione, uno dei futuri genitori adottivi ha diritto alla prestazione di base indipendentemente dall'esercizio di un'attività lucrativa, per quanto:

- a. sia stato assicurato in virtù della presente legge durante i nove mesi prima dell'accoglimento; e
- b. il reddito computabile non superi il limite di reddito di cui all'articolo 10 capoverso 2.

Sezione 3: Diritto all'indennità di perdita di guadagno

Art. 8 Indennità di perdita di guadagno in caso di maternità

1 La madre ha diritto a un'indennità di perdita di guadagno durante 14 settimane, di cui almeno dodici dopo il parto, per quanto sia stata assicurata durante la gravidanza a titolo di lavoratrice subordinata o autonoma.

2 Il Consiglio federale disciplina il diritto della lavoratrice subordinata che non riceve alcun salario durante l'intera gravidanza.

Art. 9 Indennità di perdita di guadagno in caso di adozione

1 In caso di accoglimento di un bambino in vista d'adozione, uno dei futuri genitori adottivi ha diritto a un'indennità di perdita di guadagno per quanto sia stato assicurato durante i nove mesi precedenti il collocamento in quanto lavoratore subordinato o autonomo.

2 L'indennità è versata durante il congedo ai sensi dell'articolo 329g del Codice delle obbligazioni⁴⁾ per il lavoratore subordinato e durante quattro settimane per il lavoratore autonomo.

Capitolo 3: Calcolo delle prestazioni

Art. 10 Calcolo della prestazione di base

1 La prestazione di base ammonta al massimo al quadruplo dell'importo minimo della rendita di vecchiaia conformemente all'articolo 34 capoverso 2 LAVS⁵⁾ ed è ridotta progressivamente se il reddito annuo computabile supera il triplo dell'importo minimo della rendita di vecchiaia annua conformemente all'articolo 34 capoverso 2 LAVS.

2 La prestazione di base non è versata se il reddito annuo computabile supera il sestuplo dell'importo minimo della rendita di vecchiaia annua conformemente all'articolo 34 capoverso 2 LAVS.

3 Sono computati come reddito:

- a. il reddito di un'attività lucrativa determinante per il calcolo del contributo nell'assicurazione vecchiaia e superstiti;
- b. il reddito di un'attività lucrativa conseguito all'estero che non sottostà all'obbligo di contribuzione per l'assicurazione vecchiaia e superstiti;
- c. le rendite e pensioni, incluse le rendite dell'assicurazione vecchiaia e superstiti nonché dell'assicurazione per l'invalidità;

- d. le prestazioni complementari all'assicurazione vecchiaia e superstiti e all'assicurazione invalidità;
 - e. i contributi per il mantenimento secondo il diritto di famiglia;
 - f. le borse di studio;
 - g. un ventesimo della sostanza netta eccedente i 100 000 franchi.
- 4 Sono addizionati i redditi:
- a. dei coniugi;
 - b. dei genitori, se convivono senza essere uniti in matrimonio.
- 5 Il Consiglio federale disciplina i dettagli concernenti il calcolo delle prestazioni e la procedura.



Art. 11 Calcolo dell'indennità di perdita di guadagno

- 1 L'indennità corrisponde all'80 per cento del guadagno assicurato.
- 2 È considerato guadagno assicurato il reddito di un'attività lucrativa determinante per il calcolo del contributo nell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, ma non oltre l'importo massimo determinante per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
- 3 Per le madri esonerate dall'obbligo di contribuzione a causa della loro giovane età conformemente all'articolo 3 capoverso 2 lettera a LAVS⁶⁾, il guadagno assicurato è calcolato sulla base del reddito di un'attività lucrativa che sarebbe determinante per il calcolo dei contributi nell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.
- 4 Se l'attività lucrativa non è esercitata regolarmente o se il reddito dell'attività lucrativa subisce forti fluttuazioni, l'indennità è determinata sulla base del reddito dell'attività lucrativa ottenuto durante dodici mesi precedenti l'inizio del congedo.
- 5 L'indennità per i lavoratori autonomi è calcolata secondo il reddito dell'attività lucrativa determinante per l'ultimo contributo dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, deciso prima del parto o dell'accoglimento in vista di adozione.
- 6 Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi al calcolo dell'indennità e può emanare disposizioni qualora fosse deciso successivamente un altro contributo dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti invece di quello menzionato nel capoverso 5.

Art. 12 Priorità dell'indennità di perdita di guadagno

- 1 L'indennità di perdita di guadagno esclude il versamento delle seguenti indennità giornaliere:
- a. dell'assicurazione malattie in caso di maternità, per quanto esse costituiscano indennità di perdita di guadagno;
 - b. dell'assicurazione contro la disoccupazione;
 - c. dell'assicurazione per l'invalidità;
 - d. dell'assicurazione contro gli infortuni;
 - e. dell'assicurazione militare.
- 2 Se prima dell'inizio del congedo vi era un diritto a un'indennità giornaliera in virtù del capoverso 1, l'indennità dell'assicurazione per la maternità corrisponde almeno a detta indennità giornaliera.

Capitolo 4: Contributi alle assicurazioni sociali

Art. 13 Contributi paritetici

- 1 Sull'indennità devono essere pagati i contributi:
- a. all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti;
 - b. all'assicurazione per l'invalidità;
 - c. alle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, di servizio civile o di servizio di protezione civile;
 - d. se del caso all'assicurazione contro la disoccupazione.
- 2 Tali contributi sono a carico per metà degli assicurati e per metà dell'assicurazione per la maternità.

Art. 14 Assegni familiari nell'agricoltura

L'assicurazione per la maternità prende inoltre a carico il contributo del datore di lavoro per i lavoratori agricoli in virtù dell'articolo 18 capoverso 1 della legge federale del 20 giugno 1952⁷⁾ sugli assegni familiari nell'agricoltura.

**Art. 15 Assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni non professionali**

1 Sull'indennità versata ai lavoratori subordinati sono dovuti anche i premi all'assicurazione contro gli infortuni non professionali, per quanto l'avente diritto all'indennità sia stato assicurato d'obbligo prima del congedo.

2 Il versamento dei premi avviene:

- a. mediante il datore di lavoro;
- b. mediante l'assicurato, se l'indennità gli è versata direttamente.

Art. 16 Previdenza professionale

1 La copertura assicurativa della previdenza professionale per i lavoratori subordinati dev'essere mantenuta nella stessa estensione durante il congedo

2 L'assicurazione per la maternità assume la quota del contributo del datore di lavoro alla previdenza professionale fino a concorrenza dell'importo pagato dal lavoratore subordinato. Calcolata su un intero anno, la quota del contributo dell'assicurazione per la maternità non può superare il 3,5 per cento dell'importo massimo del guadagno assicurato nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

Art. 17 Dettagli e procedura

Il Consiglio federale disciplina i dettagli e la procedura concernente la riscossione dei contributi alle assicurazioni sociali.

Capitolo 5: Finanziamento

Art. 18

1 Le prestazioni previste dalla presente legge e le spese amministrative sono finanziate mediante le risorse del Fondo di compensazione delle indennità di perdita di guadagno e dell'assicurazione per la maternità (art. 28 LIPG⁸⁾; Fondo di compensazione).

2 Se le previsioni indicano che il Fondo di compensazione raggiungerà un livello inferiore alla metà dell'importo delle spese annue, il Consiglio federale ricorre ai proventi dell'imposta sulla cifra d'affari aumentata allo scopo di finanziare le assicurazioni sociali.

3 Se il fondo è sceso sotto la metà dell'importo delle spese annue delle indennità di perdita di guadagno e dell'assicurazione per la maternità e se la Confederazione non ha ottenuto la competenza di aumentare le aliquote dell'imposta sulla cifra d'affari secondo l'articolo 30 capoverso 3 LAMat, il Consiglio federale aumenta i contributi secondo l'articolo 27 della legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile (LIPG).

Capitolo 6: Organizzazione

Art. 19 Organi

L'attuazione dell'assicurazione per la maternità avviene mediante gli organi dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.

Art. 20 Copertura dei costi amministrativi

1 I costi amministrativi delle casse di compensazione relativi al versamento della prestazione di base sono loro rimborsati adeguatamente in forma di contributi forfettari prelevati dal fondo di compen-

RS 836.1 7)

RS 834.1; RU... (FF 1998 4504 8)



sazione dell'assicurazione per la maternità. Il Consiglio federale disciplina i dettagli e stabilisce l'importo dei contributi forfettari.

2 I costi amministrativi delle casse di compensazione relativi al versamento delle indennità di perdita di guadagno sono loro rimborsati adeguatamente mediante il fondo di compensazione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli e fissa l'importo dei contributi ai costi amministrativi.

Art. 21 Esercizio del diritto

1 L'assicurato deve far valere il diritto alla prestazione di base e all'indennità presso la cassa di compensazione competente e fornire tutti i documenti necessari. Se l'assicurato non fa valere il diritto all'indennità, il datore di lavoro ne è autorizzato in sua vece, per quanto versi il salario durante il congedo.

2 Il Consiglio federale decide quali casse di compensazione sono competenti e disciplina la procedura.

Art. 22 Versamento delle prestazioni

1 La prestazione di base è versata all'assicurato. Essa è concessa in forma di prestazione unica.

2 L'indennità di perdita di guadagno è versata:

- a. al datore di lavoro per quanto egli versi il salario durante il congedo;
- b. negli altri casi all'assicurato.

Capitolo 7: Procedura, giurisdizione e disposizioni penali

Art. 23 Applicabilità della legislazione sull'AVS

Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, le disposizioni della legislazione sull'AVS sono applicabili per analogia alla procedura, alla responsabilità e all'esecuzione, segnatamente:

- a. alla restituzione;
- b. al pagamento arretrato;
- c. alla prescrizione;
- d. alla responsabilità del datore di lavoro;
- e. alla responsabilità della cassa;
- f. all'obbligo del segreto;
- g. alla vigilanza della Confederazione;
- h. al contenzioso (art. 84-86 LAVS 9).

Art. 24 Giurisdizione

1 Le decisioni della cassa di compensazione emanate in virtù della presente legge possono essere impugnate davanti alle autorità di ricorso dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.

2 Le decisioni delle autorità di ricorso possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni.

Art. 25 Disposizioni penali

Gli articoli 87-91 LAVS 10) sono applicabili alle persone che violano le disposizioni dell'assicurazione per la maternità secondo la presente legge.

Capitolo 8: Cessione, costituzione in pegno e compensazione

Art. 26

1 I diritti alle prestazioni derivanti dalla presente legge non sono cedibili e non possono essere costituiti in pegno. Ogni cessione o costituzione in pegno è nulla.

2 Sono compensabili con prestazioni di base o indennità esigibili:

- a. i crediti sulla base della presente legge, della LAVS 11), della LAI 12), della legge federale del 25 settembre 1952 13), sulle inden-

RS 831.10 9)

RS 831.10 10)

RS 831.10 11)

RS 831.20 12)

RS 834.1 13)

- nità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile nonché della legge federale del 20 giugno 1952¹⁴⁾ sugli assegni familiari nell'agricoltura;
- b. le restituzioni di prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
 - c. le restituzioni di rendite e indennità giornaliere dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione militare, dell'assicurazione contro la disoccupazione e dell'assicurazione malattie.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 27 Esecuzione

Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge; emana le disposizioni esecutive.

Art. 28 Disposizioni transitorie

1 Il diritto alla prestazione di base è dato soltanto qualora il bambino sia nato o sia stato accolto in vista d'adozione dopo l'entrata in vigore della presente legge.

2 La madre esercitante un'attività lucrativa ha diritto all'indennità durante il congedo di maternità anche quando il figlio è nato al massimo 14 settimane prima dell'entrata in vigore della presente legge. Le prestazioni sono versate a partire dall'entrata in vigore della presente legge e soltanto per la durata restante del congedo di maternità.

3 Il diritto all'indennità durante il congedo di adozione è dato soltanto qualora il bambino sia stato accolto in vista d'adozione dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 29 Costi iniziali delle casse di compensazione

1 I costi iniziali sostenuti dalle casse di compensazione per l'introduzione dell'assicurazione per la maternità sono a carico della Confederazione. Essi sono pagati adeguatamente alle casse di compensazione in forma di contributi forfettari prelevati dal Fondo di compensazione.

2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli e decide l'importo dei contributi forfettari nonché la data del loro versamento.

Art. 30 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore. Il numero 1 dell'allegato (modifica del Codice delle obbligazioni¹⁵⁾ entra in vigore 14 settimane prima. Le modifiche del Codice delle obbligazioni sono applicabili alle nascite intervenute dopo l'entrata in vigore del numero 1 dell'allegato.

3 L'articolo 18 capoverso 2 della presente legge e l'articolo 28 capoverso 2 LIPG¹⁶⁾ entrano in vigore non appena è data alla Confederazione una competenza costituzionale di aumentare in una certa misura le aliquote dell'imposta sulla cifra d'affari ai fini di un finanziamento a lungo termine delle assicurazioni sociali preservando l'equilibrio fra le entrate e le uscite.

RS 836.1 ¹⁴⁾

RS 220 ¹⁵⁾

RS 834.1; RU... (FF 1998 4504) ¹⁶⁾



Allegato

Modifica del diritto vigente

Le seguenti leggi sono modificate come segue:

1 Codice delle obbligazioni¹⁸⁾

Art. 324a cpv. 3

3 Il datore di lavoro deve concedere le stesse prestazioni alla lavoratrice in caso di impedimento al lavoro a causa di gravidanza.

Art. 329 Marginale

VIII. Tempo libero,
vacanze e congedo
per attività giovanili
extrascolastiche,
congedo di maternità
e congedo
in caso di adozione
1. Tempo libero

Art. 329b cpv. 3

3 Il datore di lavoro non può nemmeno ridurre le vacanze qualora:

- a. la lavoratrice sia impedita di lavorare per al massimo due mesi a causa di gravidanza;
- b. la lavoratrice prenda un congedo di maternità di al massimo 14 settimane;
- c. la lavoratrice o il lavoratore prenda un congedo d'adozione di al massimo quattro settimane.

Art. 329f

4. Congedo di maternità
In caso di maternità ai sensi della legge federale del 18 dicembre 1998¹⁹⁾ sull'assicurazione per la maternità (LAMat) la lavoratrice ha diritto a un congedo di almeno 14 settimane, di cui almeno dodici dopo il parto.

Art. 329g

5. Congedo in caso di adozione
Se un bambino è accolto in vista d'adozione, la lavoratrice o il lavoratore che riceve un'indennità per perdita di salario secondo la legge federale del 18 dicembre 1998²⁰⁾ sull'assicurazione per la maternità (LAMat) ha diritto ad almeno quattro settimane di congedo dopo l'accoglimento.

Art. 329h

1 Se la lavoratrice ha diritto a un congedo di maternità, ma non a un'indennità per perdita di salario

5

RS 220 18)

RS ...; RU...(FF 1998 4493) 19)

RS ...; RU...(FF 1998 4493) 20)

6. Diritto al salario
in caso di congedo
di maternità

secondo la legge federale del 18 dicembre 1998²¹⁾ sull'assicurazione per la maternità (LAMat), il datore di lavoro le deve versare il salario secondo l'articolo 324a capoverso 1.

2 Tale diritto è dato integralmente anche qualora la lavoratrice sia stata impedita di lavorare durante lo stesso anno di servizio per altri motivi quali la malattia, l'infortunio, l'adempimento di obblighi legali o l'esercizio di una funzione pubblica.

Art. 336 c cpv. 1 lett. c

1 Dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro:

- c. durante la gravidanza e nelle sedici settimane dopo il parto della lavoratrice nonché durante il congedo d'adozione secondo l'articolo 329g;

Art. 342 cpv. 1 lett. a

1 Sono riservate:

- a. le prescrizioni federali, cantonali e comunali concernenti il rapporto di servizio di diritto pubblico, sempreché non inerenti agli articoli 329f e 329g nonché agli articoli 331a-331e²²⁾;

Art. 362 cpv. 1

1 Alle disposizioni seguenti non può essere derogato a svantaggio del lavoratore mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro:

...
articolo 329f: (congedo di maternità);
articolo 329g: (congedo d'adozione);
articolo 329h: (salario in caso di congedo di maternità);
...

RS ...; RU...(FF 1998 4493) 21)

Se l'entrata in vigore della legge federale sull'assicurazione per la maternità precede quella della modifica della legge sul libero passaggio, l'elenco è completato con "articolo 331 capoverso 5".

RS 831.10 23)

RS 831.20 24)

RS 834.1 25)

RS 836.1 26)

RS ...; RU...(FF 1998 4493) 27)

2. Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti²³⁾

Art. 20 cpv. 2 lett. a

2 Possono essere compensati con prestazioni scadute:

- a. i crediti derivanti dalla presente legge, dalla legge federale sull'assicurazione per l'invalidità²⁴⁾, della legge federale del 25 settembre 1952²⁵⁾ sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, dalla legge federale del 20 giugno 1952²⁶⁾ concernente gli assegni familiari nell'agricoltura e dalla legge federale del 18 dicembre 1998²⁷⁾ sull'assicurazione per la maternità;



3. Legge federale del 25 giugno 1982²⁸⁾ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 8 cpv. 3

3 Quando il salario annuo diminuisce temporaneamente per malattia, infortunio, disoccupazione, maternità o per motivi analoghi, il salario coordinato vigente continua a essere valido almeno fintanto che sussiste l'obbligo del datore di lavoro di pagare il salario giusta l'articolo 324a o un congedo giusta gli articoli 329f o 329g del Codice delle obbligazioni²⁹⁾. L'assicurato può tuttavia chiedere la riduzione del salario coordinato.

4. Legge federale del 25 settembre 1952³⁰⁾ sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, di servizio civile e di protezione civile

Art. 2 cpv. 2

2 I crediti derivanti dalla presente legge, dalla legge federale del 20 dicembre 1946³¹⁾ su l'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (detta qui di seguito "legge sull'AVS"), dalla legge federale del 20 giugno 1952³²⁾ sugli assegni familiari nell'agricoltura e dalla legge federale del 18 dicembre 1998³³⁾ sull'assicurazione per la maternità possono essere compensati con le indennità dovute in forza della presente legge.

Art. 19a cpv. 1

1 Sull'indennità devono essere pagati contributi all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, ai rami assicurativi ad essa collegati e se del caso all'assicurazione contro la disoccupazione. Questi contributi devono essere assunti nella misura del 50 per cento ciascuno dalle persone prestanti servizio e dal Fondo di compensazione delle indennità di perdita di guadagno e dell'assicurazione per la maternità.

Art. 26 Principio

I mezzi finanziari occorrenti per le prestazioni a norma della presente legge e della legge federale del 18 dicembre 1998³⁴⁾ sull'assicurazione per la maternità sono forniti:

- a. dai supplementi ai contributi dovuti conformemente alla legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti³⁵⁾;
- b. dalle risorse del Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno e dell'assicurazione per la maternità.

Art. 28 Fondo di compensazione delle indennità di perdita di guadagno e dell'assicurazione per la maternità

1 Sotto la denominazione "Fondo di compensazione delle indennità di perdita di guadagno e dell'assicurazione per la maternità" è costituito un fondo indipendente nel quale sono conteggiate tutte le entrate e le prestazioni a norma della presente legge e della legge

RS 831.40 28)

RS 220; RU...(FF 1998 4502) 29)

RS 834.1; RU...(FF 1998 4541) 30)

RS 831.10 31)

RS 836.1 32)

RS ...; RU...(FF 1998 4493) 33)

RS ...; RU...(FF 1998 4493) 34)

RS 831.10 35)

RS ...; RU...(FF 1998 4493) 36)

RS 831.10 37)

federale del 18 dicembre 1998³⁶⁾ sull'assicurazione per la maternità. Il fondo deve di regola corrispondere alla metà dell'importo delle spese annue delle due assicurazioni. È amministrato dagli stessi organi che amministrano il Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti ed è impiegato nello stesso modo. È applicabile l'articolo 110 della legge sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti³⁷⁾.

2 Se le previsioni indicano che il fondo raggiunge un livello inferiore alla metà dell'importo delle uscite annue, il Consiglio federale ricorre alle entrate provenienti dall'imposta sulla cifra d'affari aumentata ai fini del finanziamento delle assicurazioni sociali.

5. Legge federale del 20 giugno 1952³⁸⁾ sugli assegni familiari nell'agricoltura

Art. 10 cpv. 4

4 Il diritto agli assegni familiari è mantenuto durante il congedo di maternità e il congedo d'adozione secondo gli articoli 329f e 329g del Codice delle obbligazioni³⁹⁾.

RS 836.1 ³⁸⁾

RS 220; RU... (FF 1998 4502) ³⁹⁾

PP
Impostazione

Invii non recapitabili
rimandare al controllo
degli abitanti del Comune

Raccomandazioni di voto

Consiglio federale e Parlamento vi raccomandano di votare come segue il 13 giugno 1999:

- **Si** alla legge sull'asilo (LAsi)
- **Si** al decreto federale concernente misure urgenti nell'ambito dell'asilo e degli stranieri (DMAS)
- **Si** al decreto federale sulla prescrizione medica di eroina
- **Si** alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)
- **Si** alla legge federale sull'assicurazione per la maternità (LAMat)